

LVII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1936 - Anno XIV

(122° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1934
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi » (908)	Pag.	1935
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 » (962)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (976)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzia e facilitazioni ad opere di colonizzazione » (980)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio » (981)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali » (986)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (995)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze » (999)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero » (1000)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante		

norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali » (1003)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza » (1004)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata » (1005)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito » (1009)	1942
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 » (1049)	1942
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere » (954)	1939
LIBERTINI GESUALDO	1939
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1050)	1943
FELICI	1943
PRESIDENTE	1946
GIAMPIETRO	1946
COGLIOLO	1951
GALIMBERTI	1954
PUJIA	1956
APPIANI	1958
CONTI SINIBALDI	1960
(Presentazione)	1934
Relazioni:	
(Presentazione)	1934-1963

Uffici:

(Riunione). 1935

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 1962

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cian per giorni 1; Credaro per giorni 1; Romei Longhena per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935 - Anno XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione (1057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi (1058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania

ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio Esercito (1063).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036). — *Rel. CELESIA.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935 - Anno XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo di motori per aviazione (1057). — *Rel. SITTA.*

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'auto-

rizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059). — *Rel. CONTI.*

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che martedì 24 corrente alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno e gli altri che saranno tempestivamente presentati:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi » (N. 908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme relative alla pubblicità dei prezzi degli alberghi con la seguente modificazione:

Le parole della fine del primo comma dell'articolo 9: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni »: sono sostituite dalle seguenti: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione mentre i conduttori di albergo, pensione o locanda non aderenti alla suddetta convenzione non potranno applicare prezzi inferiori a quelli denunziati come minori, salvo le seguenti eccezioni »:

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-Anno XIII, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-Anno XI, n. 154, convertito in legge il 16 maggio 1932, n. 557;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1932-XI, n. 406;
Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 613;
Visto il Regio decreto 22 agosto 1935-XIII;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XII, n. 1723;
Visto il Regio decreto-legge 6 settembre 1934-Anno XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda;
Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1934-Anno XIII, n. 1851;

Visto il Regio decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della provincia e al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno e con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno e con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona con la stanza senza bagno e con la stanza con bagno privato, i quali potranno essere applicati per un periodo non inferiore a tre giorni;

d) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo).

I conduttori di albergo, pensioni e locande, possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. I periodi stagionali saranno determinati per ogni località di ciascuna provincia dai singoli Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare, entro il 31 marzo, una seconda denuncia modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

I prezzi indicati nelle denunce suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) e non il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno o di cura che saranno conteggiati a parte.

I prezzi di cui alle lettere c) e d) s'intendono senza fornitura, da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffè, acqua minerale, ecc.).

Gli alberghi che non hanno servizio di risto-

rante, specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.

Art. 2. — I conduttori di albergo, pensioni e locande dovranno comunicare contemporaneamente alla denuncia dei prezzi i dati esatti sulla attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi e precisamente:

- a) il numero complessivo delle camere per gli ospiti e il corrispondente numero dei letti;
- b) il numero totale dei bagni privati e dei bagni comuni;
- c) il numero delle camere con acqua corrente fredda;
- d) il numero delle camere con acqua corrente calda e fredda;
- e) se l'esercizio dispone del termosifone o di altro sistema di riscaldamento nelle camere per gli ospiti;
- f) se l'esercizio dispone del telefono;
- g) il numero delle camere con telefono soltanto interno o anche con telefono urbano;
- h) il numero degli ascensori per persone di cui dispone l'esercizio;
- i) se l'esercizio dispone di una autorimessa nel corpo dell'edificio o altrove;
- l) se l'esercizio dispone di un proprio regolare servizio di trasporto degli ospiti (dalla stazione (o approdo) all'albergo e la tariffa relativa per persona;
- m) se e di quale attrezzatura sportiva l'esercizio è dotato e se dispone anche di un proprio giardino;
- n) mesi durante i quali l'albergo rimane aperto;
- o) la misura di applicazione dell'imposta di soggiorno e di cura;
- p) eventuali altri dati che il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, riterrà opportuno di richiedere.

Art. 3. — Tra i prezzi, minimo e massimo, indicati alla lettera a) e b) dell'articolo 1 del presente decreto e denunciati per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100 per cento.

Tra i prezzi minimo e massimo, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto, non potrà esservi uno scarto superiore al 70 per cento sempre per uno stesso periodo.

Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà di autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nei comma precedenti. Di tali deliberazioni il Ministero darà comunicazione al Prefetto della provincia nella quale si trova l'esercizio ed al conduttore dell'esercizio stesso.

Art. 4. — Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto dovranno essere presentate

in duplice esemplare per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e compilate su apposito modulo predisposto dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

I predetti Sindacati trasmetteranno, in una sola volta entro il 31 ottobre, un esemplare delle denunce loro pervenute al Prefetto della provincia ed una al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

L'invio dei moduli dovrà essere accompagnato da una distinta delle denunce che vengono trasmesse.

Le denunce facoltative di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, dovranno essere trasmesse dai Sindacati provinciali entro il 15 aprile, con la stessa procedura di cui sopra.

Le denunce compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, di accettare denunce parzialmente irregolari adottando nella interpretazione di esse i seguenti criteri:

a) non verrà tenuto conto di alcuna annotazione apposta al modulo o modificazione apportata alla parte stampata di esso con le quali il compilatore abbia inteso di comunicare dati o prezzi diversi da quelli previsti dal presente decreto;

b) le risposte generiche o non chiare verranno considerate negative;

c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi il Ministero per la stampa e la propaganda calcolerà i prezzi massimi o minimi non denunciati in base agli scarti stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;

d) nei casi in cui il compilatore denunciasse una serie di prezzi annuali e contemporaneamente due serie di prezzi stagionali, verrà considerata valevole soltanto la prima.

Art. 5. — I conduttori di albergo, pensioni e locande di nuova apertura devono ottemperare all'obbligo della denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla data di apertura dell'esercizio.

In caso di cessione di un albergo, pensione o locanda, il conduttore subentrante è tenuto a provvedere alla denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, entro 30 giorni della avvenuta cessione dell'esercizio, qualora il conduttore uscente abbia omesso di effettuare la denuncia stessa.

Se il cedente ha provveduto alla regolare denuncia dei prezzi, e la cessione è avvenuta dopo il termine stabilito per la seconda denuncia facoltativa il cessionario è tenuto ad osservare per tutto l'anno i prezzi denunciati a norma di legge dal conduttore cedente.

Art. 6. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con l'indi-

cazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo che dovrà essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

Nel caso che il conduttore avesse denunciato due serie di prezzi dovrà esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

I conduttori che hanno aderito alla convenzione dei buoni di albergo dovranno tenere esposto, in formato e con lettere ben visibili, anche un cartello portante la seguente dicitura: « Servizio buoni di albergo della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo. Esercizio di categoria. . . » con l'aggiunta della sigla corrispondente alla categoria alla quale ciascun esercizio è stato assegnato. Il suddetto cartello dovrà essere compilato in francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Art. 7. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande, di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

- a) il nome dell'albergo;
- b) il numero della camera assegnata;
- c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;
- d) l'indicazione che il viaggiatore sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel comune, l'imposta di cura o di soggiorno;
- e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce in ogni caso la mancia.

Tale bollettino sarà di tipo unico per tutto il Regno e per tutte le categorie di esercizio e fissato dal Ministero per la stampa e la propaganda d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, la quale ne curerà la distribuzione agli esercizi.

Art. 8. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, non potranno esigere per la durata dell'anno prezzi superiori o inferiori;

a) ai prezzi denunciati a sensi dell'articolo 1 del presente decreto o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto;

b) ai prezzi indicati nell'elenco completo delle camere di cui all'articolo 6;

c) ai prezzi indicati nel bollettino di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Art. 9. — I conduttori di albergo, pensioni o locande, che hanno aderito alla convenzione per i buoni di albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui al punto c) dell'articolo 1 del presente decreto inferiori alle tariffe nette stabilite dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo per i singoli gruppi di esercizi ai quali sono stati rispettivamente assegnati, tenuto conto anche dell'eventuale supplemento stagionale previsto dalla convenzione stessa. Essi non potranno

applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni:

a) comitive organizzate composte di almeno 10 persone;

b) pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore a 15 giorni;

c) sanitari specialisti esercitanti nella stazione di cura.

È fatto obbligo di denunciare nei tre casi sopra elencati i prezzi minimi, che però non saranno pubblicati.

Art. 10. — Il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà per mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un *Annuario Ufficiale* di tutti gli esercizi ritenuti d'interesse turistico, contenente i dati sull'attrezzatura e i prezzi o parte di essi, denunciati dal conduttore di alberghi, pensioni e locande.

Dell'*Annuario Ufficiale* degli alberghi potranno essere fatte due edizioni: una avente validità dal 1° gennaio e l'altra dal 1° giugno di ogni anno. La prima conterrà i prezzi denunciati entro il 15 ottobre, la seconda conterrà le variazioni riferentisi alle seconde denunce facoltative di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, nonché tutte le aggiunte e le altre variazioni che, a giudizio del Ministero per la stampa e la propaganda, si rendessero opportune per un migliore aggiornamento della pubblicazione.

È in facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda di provvedere per la pubblicazione di uno o più supplementi per l'aggiornamento dell'*Annuario* come pure per la pubblicazione di estratti o fascicoli separati dell'*Annuario* predetto.

È fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'*Annuario* di tenere esposta, in modo che possa facilmente essere consultata dai viaggiatori, una copia della più recente edizione dell'*Annuario* o un estratto di esso comprendente la località ove ha sede l'esercizio.

Art. 11. — Gli Enti, albergatori o privati che, intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uniformarsi ai dati denunciati ai sensi del presente decreto, con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono chiedendo preventiva approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 12. — I contravventori agli obblighi stabiliti agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, al primo comma dell'articolo 9, all'ultimo comma dell'articolo 10 e all'articolo 11 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto può disporre contro i contravventori

alle norme dell'articolo 11 del presente decreto il sequestro delle pubblicazioni.

I contravventori agli obblighi stabiliti all'articolo 8 e al secondo comma dell'articolo 9 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, oltre il rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori.

In caso di recidiva, potrà essere disposta dal Prefetto la chiusura dell'esercizio da 15 a 90 giorni.

In caso di condanna, la sentenza verrà pubblicata per estratto a spese del condannato su di un quotidiano politico della Regione e sul bollettino della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 13. — Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo 12 il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione entro trenta giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'Ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al Prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando, nello stesso decreto, il termine entro il quale il pagamento dev'essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia la domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal Prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

Art. 14. — La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dal Ministero per la stampa e la propaganda a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali e agenti della forza pubblica nonché dai funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

Art. 15. — I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere debitamente documentati e presentati, entro 60 giorni dalla infrazione lamentata al Ministero per la stampa e la propaganda che, fatti gli opportuni accertamenti, provvederà per mezzo dei Prefetti.

Art. 16. — Sono considerati alberghi e pensioni quegli esercizi che dispongono di un numero di

camere per alloggio dei viaggiatori non inferiore a nove. Sono considerate locande gli esercizi che non abbiano tale requisito. Tuttavia il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, potrà qualificare come locande esercizi che, pur avendo un numero di camere non inferiore a nove, non hanno sufficiente attrezzatura e, viceversa, qualificare come alberghi pensioni, esercizi che, pur avendo meno di nove camere, dispongono di tale attrezzatura.

Art. 17. — Gli affitti camere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo.

Altre deroghe potranno essere consentite dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, nelle località dove non esistono alberghi, pensioni e locande o dove tali esercizi sono insufficienti in relazione al movimento dei viaggiatori.

Art. 18. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già presentato la denuncia prevista dall'articolo 1º per l'anno 1936, hanno facoltà di presentare, entro il 15 novembre 1935, una nuova denuncia che sostituirà, ad ogni effetto, la precedente.

Per i conduttori che non si varranno di tale facoltà, s'intenderà confermata la denuncia già presentata.

Art. 19. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935—
Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936; l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere » (N. 954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga a tutto il 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI GESUALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Ho chiesto la parola per una raccomandazione, che credo opportuno rivolgere al Governo, a proposito della approvazione di questa legge di conversione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, riguardante i Regi Tratturi di Puglia e le Regie Trazzere della Sicilia, e colla quale si proroga ancora di un anno l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3244, che riformava radicalmente la legislazione relativa.

È questa una materia la quale, pur essendo di non dubbia importanza, e malgrado i diversi provvedimenti legislativi emanati all'uopo, non è riuscita a raggiungere la effettiva sistemazione, colla esecuzione delle norme stabilite dalle diverse leggi che si sono susseguite.

Dopo un periodo di assoluto abbandono, durante il quale si intensificarono le occupazioni arbitrarie e gli usurpi in danno di questo vasto ed interessante demanio di pertinenza dello Stato, si ebbe una prima legge (20 dicembre 1908, n. 746) colla quale si regolava il regime dei soli Tratturi.

Dopo circa dieci anni di completa inazione, in seguito alle vive sollecitazioni di vari deputati della Sicilia, ed io tra questi, fu promulgato il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, col quale si provvedeva a regolare il regime delle Trazzere, come si era fatto con la precedente legge del 1908 per i Tratturi di Puglia. Anche questa legge però non ebbe alcuna esecuzione, per la mancata organizzazione e la scarsezza

dei mezzi messi a disposizione della Commissione nominata all'uopo.

Susseguirono ancora un decreto-legge 13 aprile 1919, n. 569, e poi un altro del 23 gennaio 1923, n. 217, quest'ultimo di semplice forma, perchè si limitava ad abolire le due Commissioni speciali istituite colle due precedenti leggi del 1908 e 1917, formandone una sola per i Tratturi e per le Trazzere, rimasta ugualmente inattiva per le solite ragioni. Tanto che, nella seduta della Camera del 19 marzo 1925, il nostro collega onorevole Peglion, allora sotto segretario per l'agricoltura, rispondendo ad una interrogazione del deputato Labella, doveva dichiarare che nulla si era potuto fare finora nel riguardo per « la mancanza di una adeguata organizzazione di lavoro, a mezzo di personale provetto e numericamente sufficiente ». L'onorevole interrogante dichiaravasi naturalmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, dimostrando i danni che da questo abbandono provenivano alle regioni interessate, e specialmente alla Sicilia, e richiedendo mezzi più larghi e più adatti all'uopo.

Era stato intanto emanato un altro Regio decreto, questo cioè del 30 dicembre 1923, n. 3244, di cui oggi si delibera la seconda proroga, ed è notevole dover rilevare che nella relazione che lo precede, redatta dai Ministeri delle finanze e della economia, si comincia col riconoscere che la sistemazione di questa materia, « disposta fin dal 1908, poteva dirsi ora (dopo quindici anni) appena iniziata ». Or bene, malgrado ciò, dopo circa due anni, ancora l'onorevole Sottosegretario all'agricoltura doveva rispondere alla Camera che nulla ancora si era fatto in proposito.

Sopravvenne infine il Regio decreto-legge del 18 novembre 1926, n. 2158, del quale, dopo l'approvazione della Camera, l'Ufficio Centrale del Senato, che lo prese in esame, volle affidare a me la relazione. E l'ufficio predetto, consentendo unanime nelle mie considerazioni, espresse il voto che si potesse una buona volta mettere fine a questo succedersi di provvedimenti legislativi, rimasti costantemente inefficaci, attuandone l'esecuzione senza ulteriori ritardi. Or bene, come si rileva dalle rispettive date, sono già trascorsi altri dieci anni e siamo sempre allo stesso punto di prima; ed intanto le occupazioni arbitrarie e gli usurpi continuano col danno del patrimonio dello Stato e le difficoltà sempre crescenti per l'industria armentizia, che è tanta parte della ricchezza nazionale.

Anche l'onorevole collega Camerini in una recente seduta del Senato, e precisamente nella discussione del Bilancio dell'agricoltura, lamentava che si sono rese pressochè impossibili le trasmissioni periodiche pascolative dei numerosi greggi di ovini dall'Abruzzo alla Puglia e viceversa perchè non esiste quasi più traccia dei Tratturi. E lo stesso può dirsi delle Trazzere di Sicilia, per le quali occorrerà un lavoro non indifferente per accertarne la consistenza, dato anche che, come

si dubita, siano andati sperduti gli elenchi ufficiali delle predette Trazzere.

Purtroppo le cose sono procedute finora a questo modo e pare che non accennino a migliorare, tanto è vero che si dovette consentire una prima proroga della legge del 30 dicembre 1923, relatore in Senato il collega Miliani il quale, pure interessandosi della questione, raccomandava al Governo di fare in modo che questa proroga fosse l'ultima, e augurandosi anzi che se ne potesse uscire prima che fossero trascorsi i due anni richiesti. Viceversa pare che ancora sussistano le incertezze nell'applicazione pratica ed immediata della legge, la deficienza dei mezzi necessari, e particolarmente, la mancanza del regolamento, che si attende da oltre vent'anni. Da qui la necessità di questa seconda proroga, che si limita per ora ad un anno; temo, però, purtroppo, che se ne dovranno consentire delle altre se non si provvede adeguatamente ed energicamente a risolvere questo annoso problema, che attende da circa trent'anni la sua soluzione, e la cui sospensione danneggia non poco le regioni interessate e l'Erario dello Stato, il quale ne trarrebbe un utile non indifferente, a parte la possibilità di poter disporre la costruzione di una rete stradale, tanto necessaria specialmente in Sicilia, per poter conseguire l'intensificazione dei miglioramenti agricoli. Il Governo nazionale, che tanta importanza giustamente conferisce a tutto quanto di riferisce ai problemi dell'agricoltura, non vorrà trascurare anche questo, ed ho fiducia che superando tutte le difficoltà, e vincendo tutte le resistenze ce ne darà al più presto l'invocata attuazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione » (N. 980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente la istituzione di carta bollata a mezzo foglio » (N. 984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente la istituzione di carta bollata a mezzo foglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali » (N. 986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero » (N. 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, col quale si concede alla « Società Subalpina Imprese Ferroviarie »

un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'automobilismo azionato con carburanti di produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza » (N. 1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente la indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che aggiorna la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata » (N. 1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito » (N. 1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 » (Numero 1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935, con effetto dal 1° agosto dello stesso anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1050.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, queste rapide, non dico affrettate, discussioni dei bilanci dell'entrata e della spesa ci offrono la via per presentare qualche rispettosa osservazione ai Ministri competenti.

La relazione della Commissione di finanza costituisce un'opera pregevolissima, sintetica, come vogliono il tempo e la natura della discussione. Ed è anche precisa, iniziandosi con quella che mi pare debba essere la base della discussione su di un punto fondamentale che già aveva formato oggetto di esame da parte della stessa Commissione di finanza dello scorso anno e che questo anno ha richiamato l'attenzione della Giunta generale del bilancio della Camera dei Deputati ed ancora nuovamente della nostra Commissione di finanza.

Dice la relazione, in due periodi che non so se

il Senato avrà letto, perchè la distribuzione è avvenuta un po' tardi: « Si ritiene però doveroso insistere perchè ogni qualvolta si devono emanare provvedimenti legislativi col mezzo — pienamente giustificato dall'urgenza — dei decreti-legge, il Ministero proponente non guardi solo al lato tecnico e tributario del provvedimento, ma si preoccupi anche del lato giuridico di esso in rapporto a tutte le possibili ripercussioni che può avere nella vita economica e sociale, ad evitare che vi si leggano norme in contrasto con altre vigenti che non possono essere — nè sono — da esso abrogate o modificate, e si cagioni un turbamento di legittimi e rispettabili interessi privati, non assolutamente necessario ai fini di interesse pubblico e generali propri di quel provvedimento ».

C'è poi qui un periodetto che definisce, secondo la Commissione di finanza, quella che dovrebbe essere la figura del Guardasigilli.

« Anzichè limitarsi a sottoporre il decreto già fatto alla firma del Guardasigilli, si dovrà obbedire al precetto di chiedere a questo il previo parere, per quindi uniformarsi in ordine alla materia giuridica di esclusiva competenza del Ministro di grazia e giustizia ». E la Commissione segue con una raccomandazione calda al Governo di tal che questo inconveniente, di molteplici decreti-leggi molte volte antitetici, non abbia più a verificarsi. Questa discussione ci porta sul terreno della competenza del Ministro. Egli è indubbiamente il custode vigile e quotidiano della armonica formazione delle leggi.

Io, e credo con me tutta l'Assemblea, siamo ancora sotto l'impressione magnifica del discorso di Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, perchè egli ci ha rappresentato quello che è il dinamismo legislativo fascista. Egli è riuscito in breve tratto (avrà anche le sue critiche magari nel singolo provvedimento, ma chi fa può anche in piccola parte errare) a sbrogliare e a rompere il groviglio di impacci burocratici e ci ha dato la sensazione squisita di una legislazione dell'educazione nazionale unitaria, complessa, completa, fascista come noi desideravamo.

Per contrario, io trovo che l'uomo eminente, coltissimo, studioso, d'ingegno preclaro, gentiluomo fine che presiede alle cose della giustizia è più statico che dinamico. Infatti noi abbiamo avuto i due Codici penali di rito e di merito dal Ministro Rocco; ma poi da dodici anni, dal conferimento dei pieni poteri per fare gli altri Codici, non si è veduto niente di concreto. Si sentono annunciare principii, si dice che sono prossimi alla pubblicazione, si fa l'elogio di qualche istituto, ma i Codici non si vedono. Non si vede neppure il Codice della marina mercantile che in altri Paesi è stato pubblicato con opportune aggiunte e ammodernature, mentre noi abbiamo ancora un Codice antichissimo che non risponde più alle esigenze attuali. Non parlo neppure della legge sulle espropriazioni per ragioni di pubblica utilità che è anch'essa di là da venire.

Quando ho letto la relazione dell'amato collega Raimondi, sull'attività legislativa del Ministero, mi è venuto fatto di domandarmi se si voleva parlare di leggi promesse perchè non ho io veduto legislazione in atto nel senso proprio della parola. Non discuto i Codici; essi, secondo me, non si possono discutere in occasione del bilancio; tutto al più se ne può fare qualche accenno. Il Codice è un tutto organico, è un organismo che va esaminato nel suo complesso. Ma quello che ho sentito mi è parso grave. Non si può, secondo il mio parere, pubblicare il libro primo da solo. Prima di tutto, non c'è la garanzia della rapida pubblicazione degli altri libri di talchè, se dovessimo aspettare altri dodici anni per volume, avremmo il primo libro del Codice civile, gli altri due libri, col vecchio sistema, verrebbero quando il primo si fosse appalesato degno di nuove modifiche.

Ora nel primo libro ci è senza dubbio un rimbalzo forte, formidabile nel diritto patrimoniale, per la costituzione della famiglia, per le separazioni, per le successioni ecc. in modo che non si può pensare al Codice civile come a una cosa non pratica, epperò da uomo di legge provo un senso di ribellione di fronte a queste idee della parziale pubblicazione, e dico: da tempo si impone la necessità di un tutto organico che costituisca l'ammirazione dei giuristi e che attiri anche l'ammirazione dei profani nell'applicazione quotidiana.

Sui Codici quindi non ho altro da dire. Vengo a quella che è l'Amministrazione della giustizia.

L'Amministrazione della giustizia innanzi tutto è un po' costosa. Ci influiamo anche noi, ma è costosa. Perchè? Perchè contabilmente non si può fare il bilancio che della spesa. Non si fa, lasciatemelo dire, un accenno alle entrate. Non appaia questo un discorso profano all'autorevole amico che regge le cose delle finanze. Ma evidentemente io potrei esprimere solo questo concetto: quanto rendono le pene pecuniarie, quanto rendono le carte da bollo e le marche da bollo nelle cause ed altro? Allora come rendersi conto di tutto? Il Guardasigilli, egregio e valoroso, dovrebbe essere un alleato di questo concetto, di questa idea. Ma se il rendere più costosa la giustizia diminuisce la litigiosità, Dio benedica il provvedimento fiscale; ma se invece diminuisce la lite ma non la litigiosità, è tutto inutile e dannoso all'Erario. Si ha presso a poco il fenomeno che si è verificato anche in materia di sigari e di sigarette. C'è stato un certo momento in cui si è portato il prezzo dei sigari e delle sigarette altissimo. E si è detto: «fenomeno abituale, per i primi tre o quattro mesi, di contrazione». È vero per ciò che riguarda il gettito, ma poi il vizio risorge, il vizio non si cancella, l'uomo è peccaminoso «ab origine» e rifuma e ripaga. Ma c'è stato un certo momento in cui il Ministro competente ha dovuto dire: «Vi è un limite di saturazione insormontabile». E allora si arriva ad un punto tariffario per cui il prezzo incide sul consumo. Ed è così per la giustizia: voi siete arrivati

ad una forma di bollo costosa per cui dovete, nell'interesse supremo delle finanze dello Stato, domandare se non convenga meglio rivedere queste tasse di bollo, tanto più che, secondo notizie precise, il lavoro giudiziario dei tribunali, e tanto più quello delle Corti, è in assoluta diminuzione, perchè il povero cittadino prima di litigare ci pensa 44 volte, dato che anche vincendo la lite finisce per perdere, per il costo enorme delle tasse da bollo e delle altre spese.

Desidero poi parlare dell'Amministrazione della giustizia sotto un altro riguardo: per ciò che si attiene al personale. Io non starò a ripetere tutte le frasi fatte sulla Magistratura, ma io affermo che la Magistratura ha fatto miracoli, così come è ridotta; perchè quando il relatore rileva che ci mancano 450 magistrati tra pretori e giudici e che la Magistratura del lavoro ha meritato la lode del Duce e tutte le altre Magistrature le lodi di tutti quelli che seguono l'Amministrazione della giustizia, è certo che la Magistratura ha fatto veramente miracoli. Quando quel decreto-legge, convertito in legge, che impedisce i concorsi per ragioni di economia, sarà revocato per necessità assolute, che cosa avverrà? Avverrà che tutti quelli che entrano (e figuratevi che entrata caotica perchè quando entrano 4 o 500 persone in una sola volta la scelta è molto difficile), troveranno tutti i posti di comando occupati e dovranno aspettare, per farsi avanti, chissà quanto tempo; a meno di non provvedere come si è fatto per la carriera militare in cui si è dovuto fare una legge di selezione anno per anno. Ma il nostro valoroso Guardasigilli, che sa benissimo che una volta si votò con un decreto-legge per l'istituzione di un direttore di banda, non è possibile che non riesca con la sua autorità di uomo e di Guardasigilli a persuadere i suoi colleghi che l'Amministrazione della giustizia non può essere ridotta numericamente al lumicino ed a vivere di succedanei, e ad ottenere un congruo urgente provvedimento. Manca tutta la prima base della Magistratura per il considerevole numero di 450 persone tra pretori e giudici. Ora la verità è che la Magistratura ha uno scarso reclutamento anche perchè il sistema delle promozioni non va, non può andare: perchè il sistema delle promozioni è deferito a Commissioni collettive, rispettabilissime ma collettive e collegiali, quindi non aventi una responsabilità diretta. Questo è il vero punto fondamentale. Ora io credo che il desiderio di rivedere il sistema delle promozioni, che io raccomando, sia anche nell'animo dell'egregio uomo che sovrintende alle cose della giustizia. Oggi che cosa succede? Il criterio dell'anzianità si può dire abolito, perchè dopo quattro anni (e in un caso recente si è visto che possono essere anche quattro anni scarsi), il giudice, il consigliere in carica ha diritto di adire all'eventuale concorso che si apre per la promozione. Si apre un concorso per dieci e concorrono tutti questi magistrati che hanno un minimo di quattro anni di anzianità. Se il concorso

è per la Cassazione funziona da Commissione la prima Sezione del Consiglio superiore, se per le Corti d'appello la seconda.

Lasciamo andare il fatto che questo esame comparativo diventa non piacevole, perchè non è equitativo; il fatto è che il candidato che potrebbe concorrere, se è timido, anche se dottissimo, non osa affrontare questi concorsi. Per questi concorsi il candidato deve presentare i propri lavori, se ne ha, i titoli di lavoro e le sentenze migliori estese in un determinato semestre che può essere, dietro sua richiesta, cambiato, se il semestre stabilito dalla Commissione sia per avventura caduto in un periodo in cui il candidato era malato o in ferie e quindi non presente in tribunale. Allora che cosa avviene? Lasciatemelo dire; ad eccezione di pochi, perchè non tutti i giudici hanno il tempo di lavorare e di presentare delle pubblicazioni, il giudizio della Commissione si basa sulle sentenze di un semestre. Sentenze che sono di spettanza certamente del magistrato, ma fin dove? Fin quando? Chi ha vissuto nella vita giudiziaria, da un lato o dall'altro, sa come la sentenza del magistrato sia un criterio di giudizio sull'estensore non troppo esatto. A questo proposito bastano poche parole di una circolare del 1932 del Guardasigilli De Francisci. Se il magistrato redige la sua sentenza quando gli avvocati delle parti sono avvocati di valore, che sono andati a fondo nella disamina della questione, che in questa hanno portato dottrina e giurisprudenza ed anche il valore delle loro osservazioni, il magistrato, con tutto questo materiale, per forza farà una bella sentenza, a meno che non sia un deficiente. Se invece il giudice ha una sentenza contumaciale su una bella questione, dove non ha avuto il lume di queste memorie, farà una sentenza, che certo non manderà alla Commissione che dovrà emettere il suo giudizio. Ecco perchè il Ministro De Francisci, fascisticamente con una meravigliosa circolare del 1932, disse: non è possibile andare avanti così. Che cosa ne so io dei magistrati? Le note caratteristiche mi vengono soltanto in occasione di promozioni. Io questi magistrati non li seguo, non posso seguirli come dovrei nel corso dell'anno. Io potrò sapere se uno di essi è vizioso, se ha delle tare; ma il suo valore non posso conoscerlo. Quindi vi prego, signori presidenti delle Corti, di non mandarmi le sentenze di questi magistrati soltanto quando c'è lo scrutinio, ma di mandarmele invece tutti gli anni; di mandarmene per modo di dire sei: tre che voi giudicate le migliori e tre che giudicate le peggiori. In questo modo io potrò vedere quanto questo magistrato valé e potrò esaminare il pro ed il contro; ma se voi mi mandate le sentenze di questo magistrato soltanto quando lo debbo promuovere, può darsi che la cortesia di un amico possa aver rifiuto, agli scopi della promozione, qualcuna di queste sentenze ed allora questi scrutini sono un non senso, una manomissione della giustizia, una manomissione soprattutto di quei poveri disgraziati

che non hanno il coraggio di ricorrere a questi espedienti.

Quindi è che io dico che per portare alle più alte cariche della Magistratura persone veramente degne e colte, bisogna che il Ministro, sorretto da Commissione permanente, con le informative annuali ed anche più frequenti se necessario, segua la vita e l'opera del magistrato; non lo prenda in considerazione soltanto a tre o quattro anni di distanza, quando il magistrato sa che c'è il concorso e vi si prepara con le sue sentenze. Bisogna che l'Amministrazione della giustizia senta che al centro c'è una vigilanza costante, c'è una forza operante; di talchè i migliori con prove certe e indiscutibili sappiano di poter arrivare ai gradi supremi della gerarchia.

Io sono così all'ultima parte del mio discorso e non debbo perciò più a lungo tediare i colleghi che hanno la benevolenza di ascoltarmi.

Debbo soltanto aggiungere che c'è una cosa che mi ha molto impressionato, quello che la Giunta del bilancio della Camera dei deputati dice a proposito dell'ufficio legislativo. La Giunta dice che quest'ufficio non va. Intendiamoci bene, quest'ufficio, così come è composto, si può considerare costituito da due parti: una di elementi ottimi che seguono il movimento della legislazione direi quasi del Dicastero. Ma poi c'è quella parte dell'ufficio, che dovrebbe essere il grosso e che in genere è costituita purtroppo da gente che non si può, prima che compia gli anni per la pensione, privare dello stipendio: si tratta di infermi morali e fisici. Orbene l'Ufficio di legislazione è ridotto precisamente così.

Invece, come dicono le due relazioni, della Giunta del bilancio della Camera e della Commissione di finanza del Senato, l'Ufficio di legislazione non dovrebbe riguardare unicamente il Ministero della giustizia. Dovrebbe invece essere l'armonizzatore dell'attività legislativa anche di tutti gli altri Ministeri.

A questa osservazione il Ministro Guardasigilli che cosa ha risposto? Ha detto che questa modificazione si potrà fare in occasione della riforma costituzionale, perchè allora si rifaranno *ab imis* alcuni organi essenziali. Ma chi farà la riforma costituzionale? Il Duce dà come sempre le direttive supreme, ma il Guardasigilli deve per ragioni inequivocabili preordinare la immediata riforma dell'Ufficio legislativo. E del resto l'onorevole Solmi non ha che da ispirarsi all'esempio del Duce che ha ormai di fatto compiuta la essenziale riforma costituzionale, salvo riassumerla in una carta fondamentale del Regime.

Abbiamo ormai la legge sul Capo del Governo, sul Gran Consiglio, la legge elettorale, tutto un insieme di leggi corporative e di norme in atto ed in formazione che hanno trasformato lo Stato.

Bisogna che anche le riforme inerenti al funzionamento del Ministero della giustizia si facciano col ritmo di Benito Mussolini, col ritmo Fascista,

in maniera che ci sia l'acceleramento dei tempi, che ci sia un Dicastero della giustizia, pronto a tutte queste forme di legislazione che poi sono la base del Regime.

Quando si pubblicò il Codice francese, Napoleone si onorò di aver presieduto le sedute notturne del Consiglio di Stato ed è venuto fuori il Codice napoleonico, non a dispense, ma unitario che sfida i tempi ed è un monumento di grandezza, come è monumento di grandezza il nostro Codice del 1865, fatto da insigni e valorosi magistrati.

Quindi io vi dico: per carità, fate del vostro Ministero, onorevole Ministro, un Ministero dinamico, fascista e badate: siamo forse alla vigilia di giorni rasserenati dalla gloria che ci ridarà l'impero; ma quando si vuole, come si vuole, saldamente fondare un forte impero, bisogna fondarne solidamente le basi la giustizia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. A proposito dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Felici, circa un asserito ritardo nella distribuzione della relazione sul bilancio della giustizia, non parrà al Senato che io gli faccia perdere del tempo con piccole cose. Queste attengono direttamente al funzionamento dei servizi della nostra Assemblea, servizi che io ho il dovere di coordinare e di vigilare, e sopra tutto riguardano un elemento essenziale della seria preparazione delle nostre discussioni. Sta di fatto che il « visto, si stampi » per la relazione sul bilancio della giustizia, fu dato dall'Ufficio alle ore 8 di lunedì 16. Per un ritardo sopravvenuto nella giornata in tipografia, per ragioni a cui la Presidenza e l'Ufficio del Senato sono totalmente estranei, la relazione fu distribuita nel pomeriggio di lunedì stesso. Un minuto fa il senatore Pujia mi attestava di averla ricevuta alle ore 16 di lunedì. Debbo poi ricordare al senatore Felici che l'articolo 14 del Regolamento prescrive che le relazioni su qualsiasi disegno di legge, compresi quindi i bilanci, debbono distribuirsi almeno 24 ore prima della discussione. Questa relazione è stata distribuita 48 ore prima della discussione e perciò il rilievo del senatore Felici è ingiustificato nel fatto.

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. La discussione del bilancio della giustizia esercita su coloro i quali appartennero a quella Amministrazione lo stesso fascino, che un oggetto appartenuto a persona cara, eternamente scomparsa dalla scena del mondo, produce su colui che a tale persona era congiunto da vincoli di affetto. E come a costui più forte giunge l'affettuoso grido che da esso parte, quanto più intenso e sentito fu il vincolo affettuoso, alla stessa guisa le voci che partono dalle pagine del bilancio vibrano ancora più potentemente sull'animo degli altri quanto più intensamente, appassionatamente la vita giudiziaria fu vissuta.

Questa passione mi spinge a prendere anche quest'anno la parola sul bilancio di grazia e giu-

stizia, questa passione m'auguro varrà a procurarmi il vostro compatimento e la vostra benevola attenzione.

I problemi, che presenta il bilancio del Ministero della giustizia, sono innumerevoli e ne fa testimonianza l'autorevole e diligentissima relazione della Commissione di finanza, che li ha esaminati assai acutamente e molto accuratamente. Discuterli o sintetizzarli tutti sarebbe certamente poco savio, e dico anche poco prudente, perchè un discorso simile non potrebbe produrre che la vostra disattenzione, se non, con maggiore fondamento di verità, il vostro tedio.

Mi limiterò quindi a discutere di alcuni problemi che riguardano l'Amministrazione della giustizia nella sua pratica attuazione, esaminando la costituzione e il funzionamento degli organi giudiziari più importanti, le condizioni a quest'uopo necessarie e i mezzi allo stesso fine occorrenti. Farò altresì un breve cenno circa una pretesa deficienza della legge penale in relazione al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena.

Gli organi più importanti dell'Amministrazione giudiziaria, certamente, sono quelli che esercitano funzioni direttive e cioè i capi delle corti e delle procure generali, primi presidenti e presidenti delle sezioni autonome delle Corti d'appello, i capi dei tribunali e delle Regie procure, procuratori del Re e presidenti di tribunale e i pretori: organi che stanno al vertice, al mezzo e alla base della piramide giudiziaria. Di essi, per altro, più importanti, a mio modo di vedere, sono quelli che stanno al sommo e rappresentano il Pubblico Ministero, i procuratori generali, perchè sono i supremi direttori e regolatori di tutto lo svolgimento dell'azione giudiziaria, specialmente penale, sono i vigili custodi della disciplina della autorità giudiziaria, sono i propulsori di tutto quel movimento, vasto e complesso, che costituisce la vita giudiziaria nei singoli distretti.

È questa una verità che credo non abbia bisogno di essere dimostrata; perchè a conoscenza e degli esperti delle cose giudiziarie e dei profani, che hanno contatto con le autorità giudiziarie. Condizione speciale perchè questi organi possano compiere la loro funzione in modo degno ed efficace è che essi abbiano la capacità tecnica, la perfetta idoneità all'ufficio. Questa condizione ha per presupposto l'esercizio precedente da parte loro di quelle funzioni che sono chiamati a vigilare, a controllare e a dirigere. Questo principio risulta dalla natura stessa dell'operare umano. La reiterazione degli atti importa con sè una maggiore perfezione degli atti medesimi, perchè, durante la loro ripetizione, l'intelligenza ha agio di fermarsi di più su di essi e quindi di accertarne le deficienze e il modo migliore con cui possono compiersi; donde quella perfezione dell'attività finale al cui raggiungimento gli atti sono diretti.

Questo è insegnato anche dalla sapienza dei dotti. Nelle sue « Epistole », Orazio scrisse: « *Tractant fabrilis fabri* »; e il nostro maggiore poeta

considerava causa della perfezione dell'attività umana l'esperienza, ch'egli disse:

« esser suol fonte ai rivi di vostr'arte ».

Del resto la pratica quotidiana dimostra ancora questa verità, imperocchè in tutte le amministrazioni, sia statali che private, alle funzioni direttive superiori sono destinati coloro che le hanno esercitate precedentemente nei gradi inferiori e nelle quali hanno mostrato maggiore diligenza e capacità. Pertanto io credo che a capo delle procure generali e alle prime presidenze e alle presidenze delle sezioni autonome delle corti d'appello, alle procure generali e alle avvocature generali, vadano, rispettivamente, i funzionari della giudicante e del Pubblico Ministero e quelli che nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente direttive, abbiano dimostrato capacità amministrativa, criterio equilibrato e forza di carattere. Reputo questi i criteri ai quali la legge debba subordinare la destinazione dei magistrati ai gradi supremi, lasciando l'aristocrazia della scienza o dell'ingegno come norma per la nomina di quelli che debbono insegnare ed illustrare i principii del diritto nelle decisioni della cassazione.

Di qui segue logicamente, un'altra conseguenza, e cioè che la carriera del Pubblico Ministero e della magistratura giudicante debbano essere separate e distinte, come lo erano per l'ordinamento del 1865.

Io non intendo entrare nella discussione, dirò giuridica, fondamentale, sollevata nella relazione del bilancio alla Camera e anche nella relazione senatoriale e che era stata anche autorevolmente trattata dal nostro collega senatore Piola Caselli, nel suo discorso ultimo alla corte di cassazione intorno alla natura fondamentale dell'istituto del Pubblico Ministero, se, cioè, debba essere il rappresentante, come dice l'odierno ordinamento giudiziario, del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ovvero un funzionario, da questa distinto, giusta la concezione di un tempo, sostenuta con molta copia di argomenti, che non avevano un solido fondamento, dall'onorevole senatore Lucchini. Non è questa l'ora per una simile discussione. Della separazione delle carriere io parlo solamente agli effetti dell'ottima amministrazione della giustizia, la quale può aversi, come ho detto, solo quando i capi degli uffici direttivi hanno la capacità tecnica indispensabile e che presuppone l'esercizio delle funzioni della stessa natura di quelli che poi debbono dirigere e controllare.

Aggiungo che nella stessa magistratura giudicante, come altre volte dissi, occorrerebbe ancora la specializzazione delle varie funzioni. Non solo una grande differenza passa tra quelle del giudice civile e del giudice penale, ma anche tra le funzioni che compie lo stesso giudice penale. Il magistrato che giudica le controversie civili acquista la maggiore competenza in quelle decisioni e la maggiore conoscenza delle leggi civili. È facile pensare come egli si trovi a disagio, allor-

chè deve compiere le funzioni di giudice penale, oggi specialmente che il nuovo codice ha tenuto nel maggior conto per la repressione punitiva l'elemento psicologico del delitto e le condizioni dell'ambiente, onde occorre non la sola conoscenza delle leggi ma una continua, quotidiana esperienza del delitto e della delinquenza. D'altra parte gli altri difficili e delicati incarichi che lo stesso codice attribuisce al giudice penale, specie per quanto riguarda la cura preventiva e repressiva dei minorenni, richiedono in lui un equilibrio mentale, una prudenza e tanti altri requisiti, che solo la diuturna esperienza può conferirgli. Fin dal 1929 nella discussione del bilancio accennai a questa separazione e ne discussi con una certa larghezza nel 1931 e nel 1934, nella stessa occasione. L'argomento, mi fu risposto dall'onorevole Rocco, esser meritevole di studio. Del resto esso fu anche favorevolmente menzionato nella relazione ministeriale della legge del 1925 per la delega dei pieni poteri e nella relazione della Camera dei deputati e del Senato.

Mi piace chiudere questo argomento con l'autorevole pensiero di un illustre parlamentare, l'onorevole Gianturco, illustre giurista e competentissimo ex-Guardasigilli, così espresso il 28 marzo 1903 nella Camera dei deputati:

« Non si educa l'animo, nè la mente, nè la parola senza un lungo tirocinio. Se credete di dovere specificare le funzioni dell'Autorità giudiziaria, di dover combattere quell'enciclopedismo che è una delle piaghe della nostra Magistratura dovete pure essere persuasi che non è facile a un magistrato giudicante andare a sostenere la pubblica accusa innanzi alla Corte di assise, ove si dibattono le più gravi questioni riguardanti la libertà dei cittadini, contro avvocati eminenti e adusati a tutte le battaglie forensi. Credete voi che sia indifferente affidare ad un magistrato piuttosto che ad un altro l'ufficio del Pubblico Ministero? Eppure chi è ottimo giudice può essere pessimo Pubblico Ministero e chi è pessimo Pubblico Ministero può essere ottimo giudice ».

Prima di passare oltre, sento il bisogno di avvertire che le precedenti osservazioni circa le nomine agli altri gradi della Magistratura non vogliono significare apprezzamento dell'opera dell'onorevole Ministro, e perchè io intendo con la mia povera opera parlamentare unicamente collaborare a quella legislativa e niente altro, e perchè, per la conoscenza che io ho di magistrati dal Ministro nominati ai gradi superiori, ho dovuto constatare che queste nomine sono state informate agli stessi criteri da me esposti. Si dirà, allora, perchè avete fatto questa osservazione? Perchè queste norme, che sono fondamentali per il retto funzionamento di quegli organi, non possono essere lasciate all'arbitrio e alla discrezione del Ministro, ma debbono essere consacrate in precetti legislativi, come lo erano nel precedente ordinamento giudiziario del 1865, ormai da tutti ritenuto uno dei migliori che la nostra magistratura abbia mai avuto.

Un'altra condizione essenziale per il retto funzionamento della giustizia è che i magistrati, e specialmente quelli che esercitano funzioni direttive o d'indole speciale, come i funzionari del Pubblico Ministero, i giudici istruttori, i pretori e, ancora più specialmente, i capi delle Regie procure e delle procure generali risiedano in modo permanente nella loro sede. Non con le sole funzioni giudiziarie si compie il ministero di codesti magistrati e specie dei procuratori generali, ma con un complesso di attività, le quali richiedono la loro presenza immediata perchè si abbia anche una mente direttiva nei piccoli fatti, nei piccoli provvedimenti, per evitare diversità di disposizioni, le quali talvolta, e specie in certe popolazioni, tolgono quell'atmosfera di tranquillità e di pace, necessari per impedire che si abbia a diffidare della giustizia.

Il problema, la questione non è nuova, è antica; ed è deplorabile che, malgrado tutte le circolari, specialmente quelle fatte dall'onorevole De Francisci, malgrado tutta l'attenzione dell'onorevole Ministro, la situazione resti immutata e perduri il sistema che i magistrati dimorino in città lontane dalle sedi ove esercitano le loro funzioni e che vi vadano la mattina per ritornare la sera e non tutti i giorni. Se il sistema è da deplorare, lo è viemaggiormente nei riguardi di giovanissimi magistrati, gli uditori con funzioni di pretori, i quali dovrebbero comprendere che la loro vita è certo cosparsa di spine e che la più pungente non è quella che riguarda l'obbligo della residenza.

Altro organo importante della Magistratura è il pretore. Anche il problema delle preture e dei pretori non è nuovo, è stato ampiamente discusso, e ricordo anzi che io lo esaminai quando si minacciava la legge, che poi venne, della separazione della carriera pretoria dalle altre della Magistratura, allorquando nel 1929 ebbi a pronunciare il mio primo discorso in questa assemblea. Ne parlo ancora oggi, perchè mi pare che la tendenza legislativa sia quella di ritornare all'antico, così come ne è stato fatto cenno nella relazione della Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati ed anche nella relazione della Commissione del Senato e come del resto era stato già rilevato nella relazione ministeriale del 1935, già accennata.

Io affermo soltanto due bisogni, due necessità.

Il pretore rappresenta la carica più importante e più difficile della magistratura lo si sa, e non mi indugio a dimostrarlo. Il pretore esercita delle funzioni, le quali sono eminentemente educative e formative del carattere. Quindi penso che il sistema riguardante la carriera dei pretori debba essere modificato nel senso che il tirocinio che essi debbono compiere precedentemente sia di maggiore durata e che tutti i magistrati, per un congruo tempo, debbano esercitare le funzioni di pretore.

Ricordo che, quando si discusse la legge attuale, fu proposto che per gli uditori di tribunale non fosse stabilito quell'esercizio, che pure la legge pre-

vedeva, e ricordo che l'allora Ministro onorevole Rocco, il quale tanta passione e tanta competenza portava nella direzione del suo Ministero, ed al quale mi sia permesso oggi di rivolgere un memore e devoto pensiero, l'onorevole Rocco insistette che fosse stabilito quello, che poi è diventato precetto di legge e cioè che anche gli uditori destinati ai tribunali possano esercitare le loro funzioni nella pretura, per un determinato periodo di tempo.

In ordine alle deficienze degli organi giudiziari noto che nelle preture ve ne sono centosettantatré prive di titolare. Quanto danno da ciò derivi è troppo chiaro. La causa, si sa, sta nella sospensione dei concorsi. Ora io penso che l'onorevole Ministro, oltre tutte le premure che ha già fatto, dovrebbe farne ancora delle altre per ottenere quello che la stessa legge consente, in via di eccezione, e che, come ha osservato la relazione della nostra Commissione di finanza, è stato fatto per i concorsi del Ministero degli esteri. E ciò per una ragione semplicissima, perchè i concorsi della magistratura non producono subito il loro effetto, a differenza di quello che avviene nelle altre amministrazioni. Già io notai altra volta che sarebbe desiderabile una maggiore celerità; notai che occorrono non meno di 14 mesi dal momento in cui viene bandito il concorso perchè si abbia il risultato definitivo del concorso stesso. Ma, quando il risultato ne è pubblicato nel bollettino ufficiale, non per questo i nominati cominciano subito ad esercitare le loro funzioni. Bisogna infatti che essi facciano quel tale tirocinio, che, sebbene non troppo lungo, importa comunque un certo tempo e non breve. Di qui un maggiore ritardo e quindi l'aggravamento di quella condizione e di quella stasi nelle promozioni, che perdura malgrado i sapienti ripieghi ai quali il Ministro è ricorso.

Anche nei tribunali, e specialmente nei piccoli, mancano duecentoquarantotto giudici e in alcuni, e specialmente in quelli più modesti, di recente creazione, è da lamentare che la vita giudiziaria sia abbastanza grama. Ne è cagione la loro composizione, che risulta del presidente, di due giudici aggiunti con il Pubblico Ministero, rappresentato anche da un giudice aggiunto. Ora, quando il presidente per una ragione o per un'altra, e ordinariamente per l'abusiva assenza dalla sede, non va a presiedere l'udienza, allora il tribunale è composto di due giudici aggiunti, dei quali uno fa da presidente e il terzo da pretore, ch'è un uditore reggente. Ora a me pare che un tribunale composto in questo modo non è tale da confermare nella moltitudine quel senso di prestigio, che deve circondare sempre l'Autorità giudiziaria.

Di eguale, se non di maggiore importanza, è un altro argomento, che riguarda la carriera dei magistrati di appello, il concorso per la cassazione.

Ne ho trattato nel 1929 allorchè esso era parzialmente in vigore, e, ampiamente, nella discussione del bilancio del 1931, 1934, 1935. Me ne occupo

ancora oggi, e per due motivi: perchè il perdurare dell'attuale sistema è di grave e ingiusto danno a quella più che benemerita classe di magistrati e perchè la necessità di modificarlo fu autorevolmente riconosciuto dal Consiglio superiore che ha proceduto all'esaurimento del concorso. Nessuna ragione consiglia sia mantenuta, una serie innumerevole di argomenti ne impone la immediata abolizione.

1° Non è un sistema con cui si può accertare il merito comparativo:

a) perchè i titoli dei vari candidati non hanno gli elementi comuni, che possano costituire il termine di paragone: le sentenze civili dei consiglieri non sono valutabili alla stessa stregua delle requisitorie dei sostituti procuratori generali, sia scritte, sia anche peggio, quelle pronunciate alla Corte di assise;

b) perchè gli elementi di comparazione sfuggono, quando essi debbono vagliarsi per cento-cinquanta e più concorrenti.

2° Non è il criterio richiesto per determinare il merito della promozione al grado superiore.

Questo non importa soltanto la nomina a consigliere o sostituto procuratore generale della corte di cassazione, ma a quelli altresì delle corti di appello e dei tribunali, presidenti di sezione di corte d'appello e avvocati generali, presidenti di tribunale e procuratori del Re dei tribunali più importanti. E questi magistrati sono in numero maggiore di quelli assegnati alla corte e alla procura generale della cassazione.

Inoltre tra i presidenti di sezione ve ne sono parecchi che compiono le delicatissime e specialissime funzioni di presidenti di corte di assise, per le quali occorrono attitudini speciali pratiche, più che dottrina giuridica.

3° Il concorso è stato ripudiato dalle fonti legislative. Nella relazione ministeriale del 1925 per la delega al Governo per la modificazione dei Codici, sta detto: « Il concorso per titoli, stabilito dalla legge del 1907 è stato oggetto di critiche non del tutto infondate. Non è sempre agevole giudicare un magistrato in via assoluta e comparativa dai titoli che può presentare. Inoltre i titoli che esso può presentare offrono tale campo alla valutazione soggettiva da rendere il concorso per titoli come una promozione per merito comparativo senza sostanziali guarentigie ».

E terminava auspicando il ritorno a quell'ordinamento che « distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata, ai migliori, in un tempo relativamente breve, il conseguimento dei gradi elevati della magistratura ».

Anche il senatore D'Amelio, quale presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, nella relazione che fu pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 1923 additò gl'inconvenienti del sistema e concluse:

« Anche quando essi si superassero resterebbe sempre il più serio di tutti, quello cioè della gra-

duatoria necessariamente limitata con la conseguenza dolorosa della esclusione, che può più volte ripetersi, di magistrati degni di conseguire il grado superiore ».

4° Il concorso è stato dichiarato inidoneo dalla esperienza remota e prossima. L'onorevole Orlando lo istituì nel 1904, lo abolì l'onorevole Finocchiaro-Aprile nel 1912. Lo richiamò in vita l'onorevole Oviglio, nel 1923, l'abolì nuovamente l'onorevole Rocco nel 1925. E dico lo abolì, perchè esso rimase in vigore limitatamente a un quinto dei posti vacanti. I due concorsi del 1933 e 1934 ne hanno dato ulteriore dimostrazione. Nel primo i posti messi a concorso furono 14 e i promossi 32, nel 1934 i primi furono otto e i promossi 25.

5° Il concorso viola un alto principio di giustizia, disconoscendo ad alcuni la promozione conceduta ad altri e arrecando un danno al magistrato e alla magistratura.

La legge attribuisce il diritto alla promozione ai dichiarati idonei, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili nell'anno, esclusi quelli occupati dai vincitori del concorso. Con ciò resta riconosciuto che anche la idoneità, dichiarata dal Consiglio, è titolo per la promozione. Se non che essa vale per alcuni, non per tutti i dichiarati idonei, nemmeno per quelli che hanno riportato lo stesso numero di voti degli altri che, per anzianità o per altra ragione, sono promossi. Ora tutto ciò non è certo conforme al più elementare principio di giustizia.

Permettete vi dica che questo provvedimento, se non appare giusto a noi che al solo fine di avere norme a principii di giustizia informate, intendiamo, come maggiormente sia ritenuto tale dai magistrati che ne sono le vittime. L'eminente parlamentare innanzi menzionato, l'onorevole Gianturco, con molto senso di realtà nella discussione del progetto del ministro Gallo alla Camera disse: « Io chiedo che ai magistrati i quali sono chiamati ad amministrare giustizia agli altri si assicuri che giustizia sarà loro fatta ».

6° Da ultimo esso è dannoso e ai magistrati e alla magistratura: agli uni, perchè arreca loro un danno economico e uno morale, togliendo loro un vantaggio economico presente e futuro, e ingenerando nel loro animo un senso di viva agitazione e di profondo sconforto e all'altra, diminuendone il prestigio, effettuandosi il concorso in un ambiente, punto encomiabile, per la lotta che si agita fra diversi concorrenti.

Termino quest'argomento col rivolgere una viva preghiera all'onorevole Ministro di voler promuovere il maggior numero dei magistrati dichiarati idonei nell'ultimo concorso. Posso assicurarlo che molti di costoro, che io ho conosciuto per ragioni di ufficio, se non superiori sono, certo, dello stesso valore di coloro che furono dichiarati vincitori del concorso.

Vengo all'ultima parte del mio discorso, che riguarda le osservazioni fatte dai procuratori generali presso le corti d'appello nei loro discorsi

inaugurali dell'anno 1934, circa il potere discrezionale del giudice e di cui si occupò l'autorevole relazione senatoriale dello stesso anno.

A proposito di questi discorsi mi sia consentito fare una osservazione e dare una preghiera all'onorevole Ministro. L'articolo 150 dell'ordinamento generale giudiziario del 1865 disponeva e dispone, perchè è tuttora in vigore, che il procuratore generale e il procuratore del Re rendono conto in pubblica assemblea generale della corte e del tribunale del modo con cui fu amministrata la giustizia in tutta la circoscrizione della corte e del tribunale.

Questa norma, per più decenni intesa nel suo vero significato, fu posteriormente interpretata in senso assai largo. Quindi critiche e censure non poche, e ad opera specialmente dell'onorevole Lucchini e nella Camera dei deputati e qui in Senato. Donde la loro alterna vicenda. Aboliti nel 1907 nei tribunali e nelle sezioni di corte di appello, nel 1914 furono anche presso le corti soppressi. Se non che nel 1923 furono ripristinati nelle soli corti d'appello e di cassazione.

Ora al precetto regolamentare non da tutti si presta ossequio e se ne adduce a motivo che, in fondo, dovrebbero ripetersi le stesse cose monotone e gli stessi argomenti detti e ripetuti ogni anno.

Io comprendo che torni più comodo fare un discorso giuridico o magari letterario, per cattivarsi l'animo dell'uditorio, ma non comprendo la impossibilità di ottemperare al precetto regolamentare scrivendo delle relazioni che servano ai fini per i quali esse sono istituite e che a loro e all'uditorio non riescano ingrato.

Questo è il richiamo contenuto nella circolare ministeriale del 28 novembre 1925, dell'onorevole Rocco, che sarebbe bene non sia messa in oblio.

«Le relazioni — è detto in essa — non prescindano dalla indagine statistica, che costituisce la base di ogni apprezzamento, tanto in rapporto alla litigiosità e alla delinquenza che agli effetti dell'Amministrazione giudiziaria. Più dell'analisi quantitativa giova l'analisi qualitativa, in specie se illuminata dalla particolare conoscenza che i procuratori generali hanno con la loro particolare conoscenza delle condizioni locali, che tanta influenza esercitano sulle particolari manifestazioni giuridiche e giudiziarie dei singoli distretti».

Chiudo la parentesi e riprendo il tema delle osservazioni dei procuratori generali su le norme in materia di poteri del giudice penale.

La prima riguarda la restrizione del potere discrezionale del giudice nei reati gravissimi punibili con la pena della morte o dell'ergastolo. In questi la pena fissa, non diminuibile, se non per le attenuanti espressamente stabilite dal codice, impedisce quell'esame psicologico etico sociologico del delinquente, che la legge prescrive come criterio dominante del suo giudizio negli articoli 132 e 133.

L'altra riguarda l'abolizione delle circostanze attenuanti generiche, che permettevano, così è scritto nella relazione, « quella gamma discendente

che più si accorda alla proteiforme contingenza della vita e la cui mancanza fa avvertire al giudice il disagio di non poter tener conto di circostanze non contemplate dalla legge e che pur concorrono a favore dell'imputato ». Donde segue che in questi casi e in altri di delitti, ai quali le pene comminate, secondo il loro giudizio, sono eccessive, il giudice è obbligato a forzare le risultanze di causa per sfuggire alla norma e rifugiarsi in altra meno aderente alla verità obbiettiva, ma meglio adatta a proporzionare la pena alla gravità del fatto secondo la valutazione delle circostanze nelle quali esso fu commesso.

Per verità questi lamenti non hanno un fondamento serio e giuridico.

Quale che sia il fondamento filosofico del diritto di punire, è universalmente ammesso che la sua ragione è la difesa sociale. Questa incombe allo Stato in virtù delle sue funzioni di reggitore e tutore della vita sociale. Donde logicamente deriva che esso ha il diritto di indagare quali sono i fatti, che impediscono la tranquillità e la pace sociale e di stabilire i modi opportuni onde ricostituirla; esso ha, in altri termini, il diritto di attribuire ai fatti, lesivi dei diritti sociali, la nota del delitto e di stabilire le pene relative.

Giustamente Platone paragonava il legislatore al medico, che prima esamina le malattie e le loro cause e poi ordina i rimedii opportuni.

Lo scopo finale della repressione punitiva si raggiunge con l'applicazione della pena nei casi concreti, e ad opera del magistrato, che, dovendo tradurre in atto il pensiero del legislatore, infligge all'autore della violazione della legge la pena stabilita per il delitto da costui commesso, nei limiti da quello determinati.

Donde segue che il potere del giudice non è illimitato, ma circoscritto nei confini suddetti e che la sua coscienza può, ed è v'essere tranquilla, allorchè spaziando entro essi applica la pena dalla legge stabilita.

D'altra parte va considerato che è precetto espresso della nostra legge che « il giudice (articolo 137) nei limiti fissati dalla legge applica la pena discrezionalmente ».

Del resto, non è proprio sotto l'impero della vigente legislazione penale che queste doglianze possono ritenersi fondate, giacchè non solo la proporzionalità della pena è in essa stabilita nel modo migliore, ma anche molto potere discrezionale è dato al giudice con la facoltà di scegliere fra le varie pene e di sostituire una ad altra, di applicare, o meno, la pena, come nel caso dell'opera del concorrente nel reato, qualora esso abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione di esso.

E lo stesso è a dire per l'abolizione delle attenuanti generiche del codice precedente. Non si pensa che esse in fondo, quando non si fossero sostituite alla realtà dei fatti equivalevano a quelle che sono state prevedute negli articoli 62 e se-

guenti del codice penale, che danno un così esteso potere al giudice e al suo giudizio.

Prendere che nei reati gravissimi, che il legislatore ha considerato meritevoli della morte o dell'ergastolo sia concesso al giudice la facoltà di applicare una pena minore, anche quando tutte le diminuenti o le attenuanti prevedute nel Codice non concorrano, è un voler sostituire l'onnipotenza di costui a quella dello Stato, con tutti quei pericoli che dall'arbitrio del giudice derivano, pericoli i quali fin dai tempi più remoti furono dai legislatori preveduti.

Degl'inconvenienti, che dall'illimitato potere del giudice deriverebbero v'è documento nella circolare del Ministro Rocco, 6 ottobre 1929, emanata in seguito all'assoluzione d'un imputato d'omicidio per ragion d'onore. Egli lamentava la scandalosa assoluzione e il sentimentalismo morboso, per cui era frustrata l'intensa opera del Regime fascista diretta a tutelare la santità della vita umana, proclamata intangibile dalla religione e dalla legge, e raccomandava ai magistrati di adoperarsi vivamente perchè sia raggiunto uno dei più alti doveri dello Stato, il quale per la sua missione e per i suoi scopi sempre più potenza e valorizza la personalità umana.

Nè vale l'argomento addotto a giustificazione della tesi che, per la rigidezza delle norme, non permettenti sceverare caso da caso, o troppo rigide e non consenzienti graduazioni di pena, il giudice sia costretto a forzare le risultanze di causa e ad applicare norma non rispondente alla verità obiettiva, ma meglio adatta alle condizioni del fatto.

È ancora vivo nella mia mente il ricordo delle deformazioni giuridiche in considerazione appunto della difformità tra la verità reale del delitto e la pena eccessiva stabilita dalla legge e le applicazioni di ipotesi giuridiche più miti. Così nel caso di sfregio permanente, accertato da periti di indiscusso valore, il magistrato dicendosi perito dei periti determinava che esso non esisteva, così nel caso del falso in atto pubblico che dichiarava falso in scrittura privata.

La verità è che il giudice, di fronte a una pena grave da applicare, si sente preso da quel sentimento di pietà che il Carrara disse nemico della giustizia e ricorre al ripiego di rifugiarsi, applicandola, in una più mite ipotesi giuridica.

Mi sia lecito concludere ricordando quegli stessi principii che invocavo nelle discussioni giudiziarie, che cioè il magistrato deve applicare sempre ed unicamente la legge e che qualunque deformazione di essa, anche attuata per fine lodevole, è sempre un eccesso deplorabile di potere.

Non de legibus, sed secundum leges judicandum; nullus major defectus quam defectus potestatis sono i sapienti insegnamenti dell'antico diritto.

Onorevole Ministro, nel libro d'oro, nel quale ella scrive tante pagine ricche di sapienza amministrativa, d'intenso amore e di esemplare rettitudine, una delle più belle è quella in cui ha segnato le istruzioni per il tirocinio degli uditori.

A me, nato all'ordine giudiziario e vissuto, impedendo l'ordinamento del 1865, non le norme tecniche, ivi non scritte, ma che la pratica illuminata e amorosa di capi consigliava e cercava attuare, ma la norma morale diretta alla formazione spirituale del magistrato è argomento di plauso e di ammirazione e di vivo compiacimento.

La disposizione di educare l'uditore alla integrità della vita pubblica e privata e alla formazione del carattere sereno, forte, indipendente dimostra su quale altissima base etica Ella ripone il fondamento della sua amministrazione ed è pegno sicuro che il magistrato di domani, come quello di ieri, e di oggi, manterrà alte le nobili tradizioni della magistratura italiana; essa assicura che il magistrato continuerà ad essere il baluardo della giustizia, l'uomo forte e sicuro, cui è vangelo la legge, fida consiglieria l'integrità della vita, nume tutelare la forza del carattere, l'uomo forte e di tenace proposito, celebrato dal poeta, che

*non ardor civium prava jubentium
non vultus instantis tyranni
mente quatit solida....
si fractus illabatur orbis
impavidum ferient ruinae.*

(Applausi).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, l'esame complessivo del bilancio della giustizia e l'esame del lavoro fatto dal Ministro durante l'annata della quale ci occupiamo, dimostra che malgrado la lotta, unica nella storia, che l'Italia sta sostenendo contro la barbarie africana e contro la barbarie sanzionistica europea, il ritmo dello Stato prosegue in modo attivo, senza diminuzione od interruzione di opere. Noi diamo al mondo un esempio di mirabile tranquillità di spirito, che ci viene dal senso di giustizia che anima le nostre resistenze. (Vivi applausi). Mi associo alle osservazioni fatte dall'illustre relatore Raimondi e all'elogio da lui fatto all'attività ministeriale, ma non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune questioni, che avrebbero dovuto già da un pezzo essere risolte. E cominciamo dai Codici che sono il fondamento del diritto: dico subito che, quanto al Codice civile, è desiderabile che non lo si riformi totalmente, e la difficoltà del riformarlo è dimostrata da ciò che da dodici anni non si è fatto che un progetto, non sempre lodevole, di una piccola parte del diritto civile. Spezzettare il Codice in tanti progetti staccati e farli uscire alla distanza l'uno dall'altro di dieci o dodici anni è cosa che non può essere approvata, non potendosi concepire un nuovo Codice civile se non in forma organica, integrale, unitaria. (Benissimo). Quello che invece è necessario che si faccia è la emanazione di qualche legge staccata sopra i punti più antiquati e più urgenti del diritto civile, sui quali scrittori, congressi, giurisprudenza hanno ormai dato tanta messe di osservazioni,

che il Ministro può in breve tempo formulare i progetti, senza bisogno di ricorrere alla cooperazione di sia pur celebri professori i quali, vagando nelle astruse controversie di ordine generale, non sono adatti ad avvicinarsi ai reali bisogni della vita. La prole illegittima e specie l'adulterina richiedono che il Governo fascista, sensibile alla realtà sociale ed alla equità naturale, trovi finalmente quella protezione che da tanti anni congressi ed autorevoli voti vanno richiedendo. Il nostro Codice, seguendo il Codice francese, che aveva subito la volontà di Napoleone, distributore di gloria ma anche di figli adulterini, ha un crudele trattamento verso quei figli che scontano la colpa e la lussuria di chi li ha creati. I figli illegittimi, salvo determinati casi e salvo che il rimorso di coscienza dei genitori li spinga a provvedere, danno un contributo rilevante alla miseria ed alla delinquenza, e nella mia lunga vita professionale ho veduto dei casi pietosi, ai quali pur troppo la legge impediva ogni rimedio. Non solo in nome del diritto e della tradizione romana, ma inoltre in nome di quel senso di umanità che ha sempre formato la gloria del genio latino, io invoco dal Ministro un immediato progetto di legge che, pur rispettando i diritti e la dignità della famiglia legittima, tuteli la vita e l'educazione dei figli adulterini. (*Vivissimi applausi*). E dico « progetto di legge » perchè, come ben disse il relatore Raimondi, non deve adottarsi come una regola generale il sistema dei decreti-legge, ma seguire la via normale parlamentare, quando non vi è una speciale ragione di urgenza.

Un secondo punto, onorevoli Senatori, che è necessario di ricordare nel nostro solenne Consesso è quello della legislazione vigente in materia di nullità matrimoniale. Per la legge concordataria del 1929 le sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimoni, celebrati prima del 1929, non possono essere deliberate e munite di effetti civili dalla Corte di appello, se non quando la causa per cui il tribunale ecclesiastico pronunciò l'annullamento è una di quelle che anche per il Codice civile italiano sono ragione di nullità; invece per i matrimoni celebrati dopo il 1929 la sentenza ecclesiastica, salvo difetti di forma, deve essere accolta e trascritta dalla nostra autorità giudiziaria. E siccome è noto che le ragioni di nullità ammesse dal diritto canonico sono in numero maggiore di quelle riconosciute dal nostro Codice, così ne viene una ingiusta ed insopportabile differenza di trattamento fra i cittadini italiani, che dovrebbero e devono essere tutti sottoposti ad una medesima legge. (*Bene*). E posso assicurare gli onorevoli Colleghi che io nella mia pratica professionale ho veduto coniugi infelici addolorarsi senza alcun rimedio, per il solo fatto che si erano sposati prima del 1929! I tribunali ecclesiastici sono severi e rigorosi nell'annullare un matrimonio, e di ciò va loro data lode; ma il diritto canonico in questa materia, non coincidendo in tutto col nostro diritto civile, deve

perciò riguardare tutti i matrimoni, senza distinzione circa la data della celebrazione.

E giacchè siamo in materia matrimoniale, voglio aggiungere la mia modesta voce a quella di autorevoli scrittori, aventi anche la veste di magistrati, che invocano l'abolizione della disposizione per la quale le donazioni tra marito e moglie sono dichiarate nulle, per il falso supposto che la moglie abbia una tale influenza sopra il marito da costringerlo a fare donazioni contro la sua volontà. (*Si ride*). Non può il marito donare alla moglie, e può donare ad altri parenti e ad altre persone, che eventualmente rappresentano una infedeltà coniugale!

Circa il Codice di commercio professo la stessa opinione che per il Codice civile, che cioè non convenga per il momento fare un nuovo ed organico Codice; ho avuto l'onore di far parte della Commissione di riforma, e mi sono convinto che i consigli teorici ed astratti hanno avuto una prevalenza sopra le necessità pratiche. Anche qui può seguirsi il sistema, già dal Governo adottato, di provvedere ad alcune necessità immediate, come è avvenuto per il recesso dei soci di Società anonime, e recentemente per la pubblicazione degli atti sociali. Sopra due punti invoco l'attenzione dell'onorevole Ministro: un primo è di disporre perchè i bilanci sieno compilati con maggiori dettagli giustificativi, mentre oggi non sono che una paginetta incomprensibile di cifre incontrollabili. Un altro punto riguarda l'opera dei sindaci, nella parte maggiore dei casi vana ed irrisoria, limitandosi essi ad una breve relazione che è l'indice o il sommario o il sunto della relazione del Consiglio di amministrazione. Non entro nella questione se i sindaci debbano essere nominati od approvati dallo Stato, come l'indirizzo fascista consiglierebbe, o se invece debbano essere nominati dall'assemblea, ma vanno meglio precisati i loro doveri ed i loro diritti ed il loro emolumento: la saggezza del Ministro sceglierà la via da prendere ma non vi è difficoltà a prenderla subito, perchè anche in questa parte il bene immediato è preferibile all'ottimo dilazionato.

Il Codice più accusato è quello di procedura civile, ed io non sono qui per difenderlo, riconoscendo che con esso è possibile quel dilazionare troppo prolungato che forma la gioia di chi è citato per adempiere alle sue obbligazioni. Ma se la riforma deve farsi, bisogna che sia semplice ed ispirata ai suggerimenti dei pratici più che alle teorie dei professori; e bisogna che non si esageri l'importanza di una recente e troppo celebrata teoria, per la quale il giudice statale in materia civile dovrebbe avere sue proprie iniziative per la ricerca della verità, anzichè limitarsi a decidere i punti che gli sono presentati dalle parti. Io sono un entusiasta sostenitore della tesi che lo spirito fascista animi e diriga le riforme civilistiche, ma nei riguardi delle controversie patrimoniali tra due individui lo Stato compie già un'alta funzione quando interviene a dirimere

e decidere le controversie, quali e come gli sono presentate dalle parti. Se anche qui la formazione di un completo ed organico Codice di procedura, che da dodici anni si sta ponzando, non fosse completata, si segua il sistema di una legge speciale per ciò che riguarda il processo esecutivo. La esecuzione delle sentenze, specialmente sopra gli stabili, la realizzazione dei crediti ipotecari, ed in genere la traduzione in atto ed in fatto delle sentenze sono oggi così inceppate da lunghi termini, da possibili incidenti, da pericoli di nullità, che fu detto bene che il procedimento esecutivo è il paradiso quieto dei debitori ed è il purgatorio aspettante dei creditori. Anche qui il Ministro farebbe opera meritoria proponendo subito un progetto sopra il procedimento esecutivo, in attesa del futuro progetto riformatore di tutto il Codice.

E vengo alla materia penale, nella quale la mia ammirazione per voi, onorevole Ministro, ha una breve sosta. Ricordo di avere nell'anno passato fatta una interpellanza sopra il modo onde la giustizia penale procede innanzi ai pretori, i quali, col Codice vigente, sono competenti a giudicare dei tre quarti dei reati del Codice, dal vilipendio alle istituzioni al falso giuramento e alla falsa testimonianza, dagli scioperi alle serrate, dagli adulterii al vilipendio della bandiera nazionale. La parte maggiore dei processi pretoriali non ha, contrariamente alla legge, alcuna istruttoria ed il cittadino si trova chiamato in pubblica udienza a rispondere di fatti che avrebbe potuto previamente giustificare: sarà poi assoluto, ma le assolutorie penali lasciano sempre una eco calunniosa nella pubblica opinione. (*Verissimo*). E chi giudica nelle grandi città non è il pretore, ma un vice pretore onorario, che spesso è un giovane appena laureato, che avrà ingegno e cultura ma non quella esperienza che hanno i magistrati di carriera. Il Codice ha un articolo che dà al procuratore del Re la facoltà di avocare al tribunale i processi più gravi, ma di questa facoltà è fatto un uso così parco, che diventa quasi irrisorio. Il Ministro Rocco fece una circolare in proposito, ma non fu obbedito; voi avete, nel rispondere alla mia interrogazione, promesso una seconda circolare, ma non siete stato obbedito; ed io perciò domando ai vostri poteri una qualche *circolare rinforzata*, che abbia un reale effetto.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho dato disposizioni precise in questo senso.

COGLIOLO. Ne sono ben lieto, sebbene per il momento non ho una grande fede nell'efficacia delle semplici circolari. E giacchè siamo nel campo delle circolari, potrebbe l'onorevole Ministro farne una per comandare la rigorosa applicazione dell'articolo 170 del Codice di procedura penale, per il quale l'imputato deve considerarsi irreperibile quando «sia ignoto ogni recapito», ed in tal caso le notifiche si fanno col deposito degli atti e delle sentenze in cancelleria. Praticamente avviene spesso (dico spesso per essere prudente) che se l'imputato non risulta iscritto nell'anagrafe, si

abbandona qualunque altra ricerca, e questo pover'uomo, dichiarato irreperibile, un brutto giorno trova i carabinieri che lo pescano per fargli scontare la pena. La irreperibilità è un istituto che esiste anche in materia fiscale, e l'agente delle tasse non si accontenta dell'anagrafe, ma scrive al paese di origine, ricorre alla questura, e mette in essere tutti i mezzi necessari per trovare il contribuente moroso. (*Si ride*).

Una legge che riformi l'istituto del gratuito patrocinio è di assoluta urgenza, perchè gli illustri magistrati che sono in quest'aula possono attestare che la difesa gratuita dei poveri, anche dopo il Regio decreto del dicembre 1932, è un nome quasi sempre vano. Congressi antichi e recenti, fra i quali quello tenutosi in Roma nel maggio dell'anno scorso fra tutti i Sindacati italiani degli avvocati, che voi Ministro onoraste della vostra presenza, hanno messo in evidenza i difetti di tale istituto, in modo da potersi dire che le antichissime istituzioni circa l'*advocatus pauperum* erano migliori della legge vigente. Io non ripeterò qui quello che nell'ultimo citato congresso dissi come relatore del tema, ma ritengo che, senza entrare in particolari, le nostre proposte tendenti ad introdurre i Sindacati nella tutela giudiziaria del povero possano essere prese dal Governo in seria considerazione. Il rendere giustizia al povero è una delle più alte funzioni sociali!

La «crisi professionale» è troppo conosciuta dal Ministro e da tutto il pubblico, sì che diventa inutile enumerarne le ragioni, tanto più che in parte derivano dalla crisi generale, e perciò non sono nè rimediabili nè discutibili in questo momento. Ma mi permetto di accennare a due fatti che più direttamente ci riguardano: uno è che la tanto vantata diminuzione della litigiosità non sempre dipende dalla diminuzione dei contrasti personali o patrimoniali fra cittadini, ma molte volte dipende da ciò che in colui che è offeso o danneggiato sorge un tale timore per le spese e per le lentezze delle procedure, che preferisce abbandonare la lotta e consolarsi con interna rassegnazione. Un altro fatto che va minando la libera professione dell'avvocato è stato dalle nostre gerarchie sindacali energicamente rilevato, cioè il moltiplicarsi di uffici interni nell'industria, nei commerci, nelle banche, con assunzione di giovani avvocati, che a poco a poco si convertono in impiegati. E così la nobile, la grande funzione dell'Avvocatura in tutti i secoli, che il Duce nel suo celebre discorso riconobbe ed esaltò, chiamando gli avvocati «una delle colonne del Regime», va attenuandosi, scolorendosi, quasi scomparendo, come, per insofferenza di moltissimi tribunali, va scomparendo quella eloquenza che, ammodernata ed ispirata allo spirito fascista, continuerebbe la tradizione latina ed italica, che fu sempre una delle nostre maggiori glorie. (*Vivissimi applausi*).

Appartiene all'argomento riflettente le glorie e le idealità del diritto l'esortazione che io faccio con intimo convincimento, perchè la giovane

magistratura sia per iniziative di Governo e sia per iniziativa propria, coltivi, più che ora non faccia, la scienza e si arricchisca di quella cultura giuridica, letteraria, filosofica, che dà allo spirito una tendenza umanistica, che a sua volta contribuisce ad avvicinare il diritto alla vita, nonché ad elevarsi sopra la verbale interpretazione del Codice, rendendosi sensibile, più che ora non sia, ai palpiti dell'equità, alle circostanze dei singoli fatti, alle sofferenze della vita.

La cultura insegna la grande verità che proclamavano gli antichi: *utere, iuris « sapientia » ne « scientia » iuris mentes avertat*: o fratello, ispirati alla *sapientia* del diritto a ciò che la *scienza* del diritto non corrompa la tua mente.

È questa elevata cultura umanistica che trasporta la giustizia nelle più alte visioni dei supremi principi: essa, come la religione, ci dà la fede nel nostro trionfo finale sopra le infamie africane e le sanzioni europee. Questa fede serena, che ogni giorno ci viene data dalla serena attività del Duce, ci conforta, ci sorregge, ci assicura che proseguirà imperturbato ed imperturbabile il cammino della Rivoluzione fascista, per la sempre maggiore grandezza della nostra Italia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, intrattenere il Senato oggidi sul nuovo Codice penale, sarebbe cosa a mio parere inopportuna, perchè ha ancora troppo breve vita ed è necessario che alcuni particolari siano bene studiati. Però la soma si aggiusta per via ed anche i nuovi Codici troveranno posto onorevole nella vita italiana. Ci sono però, come in tutte le cose, degli inconvenienti. Ne enumererò alcuni. I motivi di cassazione si ricevevano un giorno alla cancelleria della sezione di Corte d'assise ove era avvenuto il processo, invece oggi bisogna portarli alla cancelleria unica presso la Corte d'appello. Non tutti i clienti hanno la fortuna di avere l'avvocato Cogliolo per patrono; vi sono clienti che hanno anche degli avvocati, come il sottoscritto, che non sono ricchi. Allora io non so il perchè per difendere il povero, uno si debba impoverire a portare i motivi di gravame alla cancelleria della Corte d'appello a sue spese e di persona, perchè con la nuova giurisprudenza ad effettuare il deposito, dev'essere proprio l'avvocato che ha scritto i motivi. Tutto questo « gratis et amore ». Il principio della giustizia è grande come quello della carità, ma la prima è quella che comincia da noi. Quindi un poco di carità, signor Ministro Guardasigilli. Pensi che sarebbe molto più comodo e molto meno dispendioso se invece si tornasse a che le cancellerie dei tribunali, nelle stesse sedi dove si sono svolti i processi di Corte d'Assise, fossero autorizzate a ricevere i motivi ed ivi si depositassero gli atti inerenti al processo.

Così pure si lamenta che, esaurito il processo e

anche prima, invece di trovare l'inquisito nel carcere del luogo ove ha sede la Corte di assise che deve giudicarlo, o che lo ha giudicato, si è trasferito in altre carceri, talora remotissime, non certo con divertimento suo, ma con pregiudizio per la sua causa e per l'avvocato che, volendo necessariamente conferire col difeso, dovrebbe anche lui girare per l'Italia a trovare il suo cliente. Io penso che il Guardasigilli, senza fare decreti-legge od altro, potrebbe semplicemente raccomandare ai procuratori del Re ed alle Procure generali che, dal termine dell'istruzione all'esaurimento di ogni grado di giudizio, l'inquisito non sia allontanato dal carcere del luogo ove deve essere o fu giudicato.

Vengo ad un altro tema: che è quello professionale, già trattato dal mio collega onorevole Cogliolo. Sì! La professione di avvocato in questo momento attraversa una crisi dolorosissima. Sono aumentate le spese del patrono, per maggior costo della vita, sono diventati restii al pagamento i clienti, perchè il danaro non c'è. Nè basta; alla perdita della clientela il giovane avvocato deve ancora aggiungere la perdita del tempo che, a detta degli inglesi, è moneta.

In qual modo? Prima è uscita una legge Rocco la quale limitava l'esercizio dell'avvocatura richiedendo una pratica preventiva di cinque anni che poi erano sei. Ha provveduto il successore De Francisci riducendo tale periodo. L'onorevole Rocco però non solo aveva istituito questa dilazione di tempo quinquennale, ma aveva fatto ancora di meglio e di peggio, istituendo un esame di Stato nel quale, come lo stesso Ministro ha confessato davanti al Parlamento, venivano riprovati nientemeno che i due terzi dei candidati. La riforma ammise invece che si potesse divenire avvocati per solo decorso di tempo. Lei, onorevole Ministro ha fatto di meglio ancora.

Fino ad oggi infatti occorrevano altri dieci anni di esercizio dell'avvocatura per essere iscritti nell'albo della cassazione e delle altre giurisdizioni superiori.

Feci una interpellanza in proposito, ed un suo progetto, oggidi alla Camera, riduce ancora di più il tempo di prova, e di pratica. Io vorrei chiederle soltanto un provvedimento molto semplice, ed è questo: che tutti quei poveri diavoli, che hanno dovuto compiere sei anni di pratica per essere ammessi agli esami d'avvocato, esami durissimi e rigorosissimi, ed hanno superato quell'ardua prova, persino ottenendovi quegli otto decimi di media che dovrebbero raggiungere nei nuovi esami, non siano equiparati a tutti gli altri più fortunati e meno vagliati colleghi, ma, dopo un quadriennio di esercizio dell'avvocatura, abbiano il diritto di passare immediatamente al patrocinio avanti la Corte di cassazione, che non deve poi considerarsi come le colonne d'Ercole. Anzi, dato il sistema che lamentava l'onorevole Cogliolo, siccome in Corte è ben difficile che si possa avere la parola, e mantenerla quando la si ha, diventa molto più facile

perorare in Cassazione che non davanti ai pretori! (*Si ride*).

Vengo ad un altro argomento: quello delle carceri. Le carceri giudiziarie in alcuni centri sono dei veri orrori. Io indico al Ministro quelle che mi sono più vicine, cioè le carceri di Cuneo. Queste datano dal 1652, quando Cuneo era una gloriosa fortezza, perchè ha sempre custodito invitta le porte d'Italia, ma non più che una fortezza. Ora un carcere di allora non può essere carcere di adesso. Il carcere di una popolazione che era di 6000 anime non può esserlo di una provincia che ne ha 6 o 700 mila. Sorge ora qui una grave questione morale e fisica: perchè noi non abbiamo la divisione che la legge vuole, tra minori e maggiori; perchè abbiamo le donne quasi commiste cogli uomini, con grave scandalo, anche morale, perchè non vi si dà quella istruzione che si reclama nelle carceri. Quando io leggo la relazione, ottima, acuta e perspicace e da tutti sempre lodata, del senatore Raimondi, che parla di istruzione religiosa, di corsi elementari, di istruzione tecnica, ecc., nelle carceri e penso a quei piccoli, miseri, sporchi fabbricati, io dico che questo è un sogno che si realizzerà nei secoli, ma non certo in quei luoghi.

Il Ministro potrà rispondermi, e mi risponderà certo: e le spese? Le spese, massimamente in questi tempi di concentrazione delle forze nazionali, hanno un peso grandissimo. Però il Ministro sa meglio di me che un carcere, e tanto più uno stabilimento penitenziario, rappresenta un'entrata cospicua per i Comuni e per le Province ove ha sede. È giusto che, a parte l'utile sommo della prevenzione sociale, i comuni abbiano un vantaggio senza contribuire nelle spese? Questo poteva essere in altri tempi, ma oggi che l'iniziativa governativa è tale e tanta, anche i Comuni e le Province contribuiscano perchè ne ricavano un vantaggio. Ma questi vantaggi — si obietterà — me li riducete con una nuova spesa che, se non peserà sul bilancio dello Stato, graverà su quelli dei Comuni e delle Province. Giustissima osservazione, ma vi è una differenza, che l'entrata nel bilancio dello Stato è un'entrata morale, mentre l'entrata nei bilanci dei Comuni e delle Province è effettiva, perchè c'è della gente che nel carcere e intorno ad esso vive e mangia. Ed è ben giusto che spetti ai Comuni e alle Province la partecipazione nelle spese.

Io desidererei che questa partecipazione fosse estesa agli istituti di beneficenza, come le Casse di risparmio, che oggidì, almeno parlo delle mie parti, sono ricchissime e potentissime, mentre il collocamento del denaro nel commercio e nell'industria si fa sempre più limitato per loro. Anche questa è una beneficenza! Era soltanto un principio della scuola antica credere che il miglior trattamento del colpevole fosse nel non aver pietà di lui; che risorgesse l'umanità nel sudiciume in cui versava il carcere, e nell'odio con cui venivano perseguitati gli infelici detenuti. Poichè io, come il Gioberti, quando penso a questi disgraziati, mi faccio il

segno della croce e ringrazio Dio di non aver avuto una simile natura. Infatti quanta parte abbia nell'individuo la nascita e l'ambiente lo sappiamo e molti di questi delinquenti debbono essere più compatiti che disprezzati.

In ultimo passo ad un tema che è stato pure oggetto di discussione da parte di oratori che mi hanno preceduto, ed è quello dei concorsi.

Una volta, nei tempi passati, era una gloria per il magistrato di restare al posto occupato: il pretore invecchiava nella sua Pretura; il presidente del Tribunale non sognava neppure di andare alla Corte d'appello: gli era più caro avere tutta la responsabilità e tutto l'onore del suo Tribunale! Ma oggidì no; oggidì si entra nella magistratura, come dappertutto, unicamente per far carriera, per andare avanti. Siccome non c'è lo stato maggiore, per poter procedere con gli avanzamenti stabiliti per legge, ne sono venuti di conseguenza i concorsi.

L'ottimo relatore ha scritto parole assolutamente indimenticabili e assolutamente assennate, perchè ispirate al concetto del giusto. Egli ha detto nella sua relazione: « Per quel che riguarda il sistema delle promozioni dal grado di consigliere di appello, non è il caso di ripetere le osservazioni e le proposte (sui diritti acquisiti) che si sono fatte nella relazione dello scorso anno e che ancora non si dispera possano trovare favorevole accoglimento da parte del Ministro ». Purchè non succeda come nel passato quando l'onorevole Rocco mi prometteva di rispettare i diritti acquisiti e l'onorevole De Francis mi parlava con la stessa voce e poi, con o senza merito distinto, tutti quei magistrati sono stati mandati a farsi friggere nei concorsi. (*Si ride*).

Continua l'onorevole relatore: « Il Ministro, ben sa che alle sorti del personale giudiziario è strettamente legato il buon andamento della giustizia. Si ritiene però opportuno, e ad ogni modo doveroso, l'insistere nella raccomandazione allora fatta di trovare rimedio alla disagiata posizione dei consiglieri d'appello anziani, già da molti anni dichiarati promovibili per merito distinto e ancora in attesa della promozione, per non essersi sentito l'animo di prendere parte ai concorsi che li avrebbero tenuti in grande agitazione per ottenere quelle che avevano ragione di credere fosse ormai per essi un diritto acquisito ». E posso aggiungere che arrivati ad una certa età non si ha più voglia di andare a fare il balilla e di sostenere gli esami. A questo proposito, io mi ricordo che una volta Renato Fucini era andato a trovare l'esimio professore Niccolini che insegnava alla Scuola di agricoltura di Firenze e che aveva cinquantadue anni. Si presenta a casa ed il servo gli risponde che l'onorevole Niccolini è andato a scuola. Al che Renato Fucini esclama: dev'essere un bel ciuccio il tuo padrone se a 52 anni deve andare ancora a scuola! (*Si ride*).

Che questi magistrati a 52 anni ed anche più, quando sono vicini ad andare in pensione, debbano prender parte ai concorsi e sostenere degli esami

è cosa assolutamente inconcepibile. Io so di un magistrato valoroso, che non nomino perchè non mi piace fare nomi, ma che era distintissimo, sempre promosso per merito, aveva diretto un tribunale in cui erano stati concentrati altri tre tribunali di circondario ed era stato già nominato consigliere in una cospicua Corte d'appello, quella di Catania. Ebbene tutto ad un tratto gli si dice: voi dovete presentarvi al concorso se volete essere promosso. Ed egli si è presentato: ma non è riuscito ad essere promosso! Ciò si presta ad una riflessione. Quando un magistrato vede quelli che erano suoi inferiori passare al suo stesso grado, quando questo magistrato vede che non è stato promosso dalla commissione, si sente umiliato; e certo non glielo diranno in sua presenza, ma dietro le spalle diranno che non è stato promosso perchè era un asino! Questi fatti vanno a detrimento della magistratura e bisognerebbe provvedervi. Che cosa sono questi concorsi? Nella celebre storia della Rivoluzione francese Ippolito Taine bolla a fuoco le commissioni. Perchè? Perchè la Convenzione era piena di commissioni che non hanno certo portato un bagaglio di giustizia e di umanità nella storia della Francia.

Per esempio: Si deve nominare un certo candidato? Nella commissione si fa prevalere il concetto giuridico e si dice: quello lì fa delle dottissime sentenze e quindi sia promosso. Gli altri dicono: sfido io, ha avuto le conclusionali di due valentissimi avvocati, quindi ha potuto copiare qua e là! Si vuole invece usare il concetto numerico? E allora si dice: quel giudice ha fatto 140 sentenze, quello è un lavoratore, quello dà un gran rendimento, quindi sia promosso. Si vuole usare il criterio scientifico: e allora si dice: che sentenze piene di dottrina! Questo ha pubblicato dei volumi di 2000 pagine (che non si leggono)! questo deve essere promosso, è quello che ci vuole per la giustizia.

Tali i criteri dei concorsi: criteri che vanho presi *cum grano salis*. Ma si è fatto ancora di peggio. Ricordava l'onorevole Giampietro che essendosi aperto un concorso per otto posti, se ne sono promossi 25; in un concorso per 14 posti se ne promuovono 32.

Ma allora è lecito dire: se si fosse saputo che il concorso era per 32 posti e non per 14; per 25 e non per otto, certi candidati, che non hanno concorso per l'esiguità dei posti, lo avrebbero fatto. E si può verificare persino che quello che per mezzo punto è riuscito ad entrare nel numero dei vincitori e promosso al di là dei posti banditi, abbia una media minore di altri che nel concorso successivo non saranno promossi.

Quindi il criterio adottato per la promozione dei candidati con questi esami, che sono sempre un pericolo, non mi pare il più esatto e il migliore. Credo che fosse molto meglio quello di prima, quando non si poteva passare al grado superiore perchè c'erano degli altri più vecchi. Ci si inchinava all'anzianità e nessuno si offendeva.

Me lo perdoni il Senato, ma la nostra Assemblea non è composta di ragazzi. Qui si entra con non meno di 40 anni di età e, a giudicar dalle chiome, non c'è molta gioventù qua dentro che mi senta. Ma questo odio alla vecchiaia non va. Si canti « Giovinezza », ma si deve serbare rispetto per i vecchi. Non siamo nella tribù dei Cabili dove si mangiano i vecchi; e non avrei voluto appartenervi perchè a quest'ora non sarei più al mondo. (*Siride*). Io mi ripiglio al *De Senectute*, là dove Cicerone narra del sofò antico che, avendo superato gli spasimi atroci della tortura, interrogato donde avesse tratta tanta forza se non dalla sua coscienza, *et senectute ait*: « e dalla mia vecchiaia »!

Ai vecchi abbiamo dovuto inchinarci in passato ed anche oggi dobbiamo farlo. Abbiamo avuto e abbiamo dei presidenti di Cassazione che tolti dalla magistratura e passati fra i patrocinatori sono una gloria del nostro Foro. Perchè è dolce e caro ricordare qui questi magistrati anziani che portavano con loro tanta virtù, quelle egregie anime per cui posso servirmi di una immagine manzoniana: « come l'anfora che ha contenuto il buon vino, ne conserva ancora il profumo ». Così nelle aule giudiziarie permane il ricordo della loro virtù, tanto più grande quanto più erano modesti. (*Approvazioni*).

Ho sentito qui l'onorevole mio amico — amico mio e non della ventura — S. E. De Vecchi di Val Cismon sostenere col suo impeto, e con alta parola, la responsabilità che deve avere il Ministro. Ebbene, io dirò una bestemmia, e ne domando perdono a Dio, ed anche a lei onorevole guardasigilli, ma mi sembra — dico mi sembra — e lo dico con terrore, che nel Ministero di grazia e giustizia non sia penetrato ancora abbastanza questo senso del Fascismo, che deve essere quello della piena responsabilità del Ministro. Il Ministro s'informi, assuma direttamente o indirettamente i dati; ma poi decida lui, lui solo e assuma tutte le responsabilità, non trincerandosi mai dietro l'anonimo o il paravento delle Commissioni, le quali poi giudicano come ho già detto. Deve rispondere il Ministro di tutto il suo operato piaccia questo o non piaccia.

Il Ministro De Vecchi di Val Cismon rivendicando questa autorità ministeriale diceva: « Io presiedo al mio dovere di moderatore dell'educazione nazionale armata mano ». Ed io d'altra parte osservo che se ciò può dire il Ministro dell'educazione nazionale, che non ha armati a sua disposizione che i bidelli, a maggior ragione lo potrà dire il Ministro Guardasigilli che ha ai suoi ordini tutta l'Arma dei Reali carabinieri. (*Applausi*).

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. Onorevoli colleghi, pensavo se, dopo questa alta completa discussione, dovessi dire ancora qualche parola utile al Ministro Guardasigilli. Ma ho deciso di parlare su argomenti non discussi e nel minor tempo possibile. Io credo ancora alla utilità delle discussioni in questa Alta

Assemblea. Chi di noi ha un pensiero che possa illuminare è qui che deve esporlo; e così si conserveranno le tradizioni e così si vedrà che il Senato è organo indispensabile alla Amministrazione dello Stato. Credo poi sia grande soddisfazione spirituale quella di manifestare pubblicamente il travaglio delle proprie idee.

Detto questo, vengo più da vicino ad alcuni argomenti che brevemente accennerò.

Io, nel marzo del 1933, ricordai in questa aula alcune parole di un discorso del Duce, il quale affermava che una giustizia efficiente deve essere rapida e sicura. Adesso ho letto nell'egregia relazione della Commissione di finanza che questo pensiero il Duce ripetette agli avvocati d'Italia, dicendo che chi domanda giustizia non deve attendere un secolo per ottenerla e annegare fra le carte!

Ed allora io debbo tornare ad un mio vecchio amato concetto giuridico. Si vuole la giustizia rapida sul serio? Ma allora si abbia il coraggio di abolire l'appello.

Questo sostenni nel 1933, presente, onorevole Ministro, il suo predecessore, e mi pareva prossima la pubblicazione del Codice di procedura civile. Veggo che le stesse mie preghiere posso utilmente rivolgere anche a lei.

Non ripeterò, non si spaventino quelli che avranno potuto ascoltare il mio discorso del marzo 1933, tutti gli argomenti che vi sono per l'abolizione dell'appello. Ma, riassumendo, io dicevo allora e dico adesso che bisogna obbligare le parti a dire tutto quello che devono dire in prime cure. E se le parti si presentano al giudice con tutto il corredo delle loro argomentazioni e chiedono fino dal primo momento le prove di cui hanno bisogno, non è lecito dedurre che un solo giudizio di fatto è sufficiente e che il giudizio di fatto di seconde cure è un pleonaso? Dicevo allora che qualche correttivo bisognava apportarlo, e cioè aumento dei giudici di primo grado e aumento di determinati casi di impugnazione per cassazione.

Come mi si è risposto? Che io ero amante della giustizia che si amministra sotto l'albero! Io questa osservazione l'accetto; magari si potesse trovare modo di amministrare la giustizia in maniera semplice e piana! Mi si rispose ancora che la mia idea poteva essere disastrosa per i nostri costumi giudiziari. Pensai allora, e ripeto ora al Senato, che io questo disastro non l'ho visto, se penso che le sentenze delle Corti d'assise non hanno appello, quelle dei giudici militari non hanno appello, quelle delle corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro non hanno appello, quelle del Tribunale Supremo delle acque neanche hanno appello; e, malgrado questo, l'Italia vive e vive bene. Disastri non ve ne sono; anzi il nostro popolo tenacemente in questo momento è un blocco solo per conquistare vette più alte. E allora, se non è un disastro perchè non abolire l'appello?

Ma, onorevole Ministro, oso dirle una frase amichevole: desidero venire a patti onesti, perchè

capisco che istituti che hanno lunga vita non si possono distruggere in un momento. Ma convenga con me, che in questa futura procedura civile, che tutti aspettiamo con ansia, con impazienza (le ragioni si sanno), non debba esserci un articolo che tolga via almeno l'appello in materia esecutiva ed in materia commerciale, è una cosa che io non posso credere ancora!

È mai tollerabile in Italia che un disgraziato cittadino, che fatica anni per acquistare un titolo esecutivo, poi debba ricominciare da capo con la stessa procedura defatigante e interminabile? È mai ammissibile che vi sia l'appello ancora in materia commerciale? Ma le leggi commerciali non hanno efficacia solamente nei confini del Regno, hanno un certo carattere di universalità, poichè, non bisogna scordarlo, esse debbono funzionare anche al di là dei confini; e speriamo che ciò avvenga presto, dopo debellati i nostri nemici.

Un illustre collega, grande giurista, che lesse il mio discorso del marzo del 1933, il Rolandi Ricci, mi scriveva una lettera di cui voglio leggersi due brevi periodi, perchè forse non saprei riassumerli.

Egli scrisse testualmente: «La lungaggine nei giudizi commerciali è doppiamente dannosa in quanto, oltre a rendere non definite le pendenze economicamente importanti, è un ausiliario della mala fede dei cattivi debitori, i quali confidano che danneggiando il produttore questi si rassegni ad accettare una transazione ed a subire una riduzione sul suo credito.

«La non infondata notizia diffusa all'estero, circa la lunghezza dei giudizi commerciali in Italia, nuoce al nostro credito e produce la rigorosa abitudine in Paesi dai quali dobbiamo esportare necessariamente petrolio, benzina, gomma, caffè, carbon fossile, di negare il fido ai nostri commercianti importatori».

Onorevole Ministro, non voglio dire altro su questo tema; altrimenti dovrei parlare lungamente. E concludo con questo pensiero: se lei accetta e fa accettare, con la sua grande autorità, l'abolizione dell'appello nei limiti che ora ho indicati, si troverà in compagnia di illustri giuristi, grandi statisti e grandi ministri. Il Pisanelli, il De Filippo, il Tajani, il Calenda, il Bonacci, nei loro progetti di procedura civile, patrocinano l'abolizione dell'appello.

Vengo ad un secondo argomento, che parmi interessante per l'Amministrazione della giustizia.

Io ho ammirato il discorso dell'onorevole Ministro alla Camera ed ho ammirato la relazione della nostra Commissione di finanza. Tutti e due questi importanti documenti accennano alla diminuzione della litigiosità. Vi è da compiacersene o no? Non saprei rispondere, perchè le cause non si possono facilmente stabilire e quindi un compiacimento aprioristico io non posso manifestarlo.

Il fatto è però certo e sicuro. E certo alla diminuzione della litigiosità contribuisce grandemente la uniformità della giurisprudenza, che per fortuna in materia civile pare raggiunta.

Voi, onorevoli senatori, certamente non ignorate che ha contribuito molto a questo risultato un organo che sta nella Corte di cassazione, creato dall'indimenticabile Ministro Rocco: l'Ufficio del ruolo. Io ho grande fiducia in questo Ufficio, che studia le questioni dei ricorsi e trova i precedenti di giurisprudenza. Ciò facendo raggiunge questi scopi: agevola il lavoro del relatore e quindi della Corte; ed evita che si muti giurisprudenza. Altro vantaggio è che la Corte di cassazione, in materia civile, non ha lavoro arretrato; perchè l'attività dell'Ufficio del ruolo ha permesso la definizione di un terzo di più dei ricorsi che si giudicavano prima.

La legge del 1928 dice: «È istituito presso la Corte di cassazione del Regno un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli ecc.». La legge, dunque, non distingue fra materia penale e civile.

Io mi sono domandato: perchè l'Ufficio del ruolo non funziona pure per la materia penale? Io penso che, aggiungendo pochi altri magistrati a quelli ora addetti, l'Ufficio potrà ben funzionare nella materia civile e in quella penale. Fino a che non si farà lo schedario, allo studio potranno giovare giornali giuridici, e ne abbiamo dei perfetti. Pensi, onorevole Ministro, a quello che dico, massime in questo momento in cui si crea una terza sezione penale. Senza una direzione preventiva della giurisprudenza sulle varie questioni, non si potrà raggiungere l'unità della giurisprudenza in materia penale, poichè la sezione prima ignora quello che fa la sezione seconda o terza e viceversa.

Aggiungo un'altra considerazione e non dirò altro.

Lo studio dell'Ufficio del ruolo, in materia penale, col nuovo Codice è stato agevolato, mentre prima poteva essere una cosa penosa; perchè col Codice abolito la qualità e la quantità delle questioni si vedevano solo otto giorni prima della udienza quando scadeva il termine per la presentazione dei motivi aggiunti. Adesso, invece, e giustamente, col Codice Rocco, prima che il processo sia fissato all'udienza, la materia delle questioni è definita.

E non dico altro, perchè ho fiducia nella sua sapienza, onorevole Ministro.

Vengo ad un'ultima raccomandazione.

Certamente la Corte di cassazione e le Corti di appello vanno benissimo e nessuno può dir nulla. Si può dire altrettanto dei tribunali e delle preture? In generale gli uffici di pretura non funzionano bene. Non parliamo di quella infelice legge del 1923 che unificava le preture nelle grosse città! Ma a me impensierisce specialmente il fatto delle preture vacanti, senza titolare e senza cancelliere.

Nelle preture rurali, chi ha avuto l'onore e l'onere di esercitare la funzione di pretore sa quanto è alta e delicata la funzione del pretore. Il popolo non guarda quello che fa la Corte di cassazione, di cui ignora financo l'esistenza, ma guarda quello che fa il pretore sia come condotta pubblica che come condotta privata. Sembra esagerazione, ma pure è così.

Senza dubbio l'ufficio di pretore è difficile; e si badi che la competenza è aumentata. Non ho mai dimenticato una frase di Vittorio Scialoja, il quale amichevolmente diceva: Se mi metto a fare il presidente di Cassazione lo saprò fare e ben fare; dubito però di sapere ben esercitare la funzione di pretore.

Ora io, che ho vissuto questa vita, sento quanto male faccia la pretura, che non può funzionare per mancanza di personale, all'amministrazione della giustizia e alla opinione pubblica.

E parlo forte, perchè il fatto che deploro non è che una eredità per l'attuale Guardasigilli.

È un delitto di lesa patria tenere le preture vacanti! Nè si pensi che esse possano rappresentare un'economia per l'Erario dello Stato. Invece, è l'opposto, perchè esse funzionano a scartamento ridotto, prendendo a prestito un pretore vicinore che va a tenere udienza o ad istruire qualche processo, naturalmente a scapito del buon funzionamento dell'ufficio proprio. Questo pretore iterante deve, per lo meno, rinnovare i suoi viaggi una volta alla settimana. A questo aggiungasi che il giudice istruttore, sia per la gravità dei reati sia per mancanza di fiducia nel vice-pretore mandamentale onorario, dovrà recarsi più spesso nel mandamento ed istruire, lasciando per qualche giorno il suo ufficio.

Io ho fatto in proposito alcune indagini. Da esse mi risulta che un uditore pretore costa allo Stato circa 550 lire al mese, mentre un pretore aggiunto circa 950. Ogni pretura vacante invece costa all'Erario dello Stato dalle 1000 alle 2000 lire al mese! Non dico altro, perchè i fatti parlano da sé stessi!

Con rincrescimento non possiamo nemmeno dire che tutti i tribunali vadano bene. Come possono andar bene i tribunali anche delle grandi città quando mancano circa 250 fra giudici e sostituti? Così non si può andare avanti: io credo, onorevole Ministro, che Lei sia persuaso e che sosterrà con tutte le forze la necessità urgente di fare due concorsi di uditore giudiziario: uno per le preture larghissimo, un altro per i tribunali ed un terzo per le cancellerie. È necessario risolvere radicalmente il problema.

Dio non voglia che le cose durino ancora così per qualche anno! Noi non avremo più magistratura con tutte le tristissime conseguenze. Napoleone diceva: le armi formano gli Stati, ma essi sono conservati dalla giustizia.

Infine, deve considerare, onorevole Ministro, che se oggi si bandiscono i concorsi, questi graveranno sul bilancio dello Stato fra sette od otto mesi; e fra sette od otto mesi avremo vinto su ogni fronte, sul fronte militare e sul fronte politico. Ed ho finito. (*Applausi*).

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. «Amor mi muove che mi fa parlare» e mi fa rompere un lungo silenzio per insistere, pertinacemente, nella domanda se, dopo

un triennio di infelici prove date dall'attuale sistema di promozione al grado di consigliere di Casazione, che ha cagionato tanto perturbamento nella classe dei magistrati, non creda l'onorevole Ministro che già troppo si sia tardato ad abolirlo ed a sostituirlo con un altro più razionale, più umano e, lasciatemelo dire, più morale, con un sistema che dia modo di apprezzare e commisurare al giusto valore non una sola e la più fallibile al giudizio (io so quello che dico e mi riferisco a quanto ha detto testè il senatore Felici) ma l'insieme di tutte le doti che debbono contribuire a formare il magistrato ottimo e completo, non ultima tra le quali, e io anzi vorrei che fosse una delle prime, quella dell'esperienza, della maturità del giudizio, che solo si acquista col lungo, costante tirocinio della sacra missione che ha del divino e dell'umano, illuminata come deve essere da intelletto d'amore e da una serena conoscenza della vita.

Noi abbiamo sentito or ora, dai colleghi Felici, Giampietro e Galimberti, la chiara stringente e irrefutabile dimostrazione di questa misera condizione di cose. Non starò certo a ripeterla. Aggiungo soltanto la mia testimonianza all'affermazione che il voto da noi espresso è pure quello di tutti i colleghi del Senato, magistrati o conoscitori degli ambienti giudiziari. Credo che il Ministro già lo sappia e comunque ha modo di accertarsene. Ma questo è pure il voto concorde della Giunta del bilancio della Camera dei deputati e della Commissione di finanza del Senato. Della relazione della Commissione di finanza al Senato, permettetemi, che vi legga la conclusione: « Non vorrà il Ministro, nel suo alto spirito di comprensione e di equità, lasciare ancora troppo a lungo in uno stato di malessere e di incertezza, contraria a quella serenità d'animo che è tanto necessaria in chi ha il delicato compito di amministrare la giustizia, questi vecchi magistrati che hanno un lungo e lodevole passato e che tuttora onorano gli ordini giudiziari con il loro lavoro e con la loro attività ».

Ancora più esplicita è stata la Giunta del bilancio presso la Camera dei deputati, che ha espresso i desiderata e i criteri che debbono servire alla misurazione del valore del magistrato, criteri che sono in perfetta antitesi col sistema attuale. Ma che debbo più aggiungere, quando la stessa somma autorità, la prudentissima autorità del Consiglio superiore, dopo avere invano tentato con la sua saggezza di attenuare gli inconvenienti di questo sistema, credo anche su suggerimento dello stesso Ministro della giustizia, ha dovuto prendere il coraggio a due mani e proporre la sostituzione? Dopo di che io confido che l'onorevole Ministro non si vorrà sottrarre a questa manifestazione unanime, plebiscitaria e vorrà sollecitamente provvedere per il cambiamento di sistema, sia pure per il momento ritornando al sistema precedente che è di gran lunga migliore di quello attuale, restituendo così la tranquillità e la fiducia nell'avvenire ad una nobilissima classe di magistrati.

Siamo dunque in attesa, e speriamo che questa attesa non sia delusa e non sia lunga!

Intanto ci è giunta una lieta novella: è prossima la riforma del Codice di procedura civile. E' sia benedetto Iddio!

Sette anni fa, da questa Aula, io gettai un grido di allarme contro un certo progetto che, invece di tracciare la via aperta, chiara, piana del procedere della lite (questo e non altro è la procedura), aveva lambiccato una specie di trattato di metapsichica, irto di elocubrazioni nordiche e di formule spargiriche. Fortunatamente era Ministro Alfredo Rocco, meraviglioso ingegno latino e spirito pratico lucidissimo. Egli fu ben sollecito a relegare in soffitta quel progetto e non se ne parlò più. Ma non si parlò più neppure della riforma.

Ora, col prossimo fiorire delle rose, è annunziato prossimo il Codice di procedura civile. Ne ha dato notizia l'onorevole Ministro alla Camera dei Deputati con queste parole:

« Il nuovo Codice sarà il risultato di una riforma di carattere nettamente nazionale e fascista. Ispirandosi alla nostra tradizione e rimanendo per ciò libero da influenze delle legislazioni straniere, che non devono essere ignorate ma non devono costituire modelli da imitare servilmente, esso terrà conto delle nuove esigenze della vita sociale.

« La semplificazione del procedimento, la sua snellezza, il più rapido raggiungimento delle finalità della giustizia devono essere le mètte. Sfrondata di formalità complicate, riduzione di nullità, abbreviazione di termini, adeguati poteri di direzione affidati al giudice devono essere i mezzi.

« La giustizia resa rapida, comoda, efficace, che presti sollecito il suo ausilio a chi vi ricorre, che non indulga a chi tende sottrarsi ai propri obblighi sarà il risultato che la riforma attuerà ».

Benissimo. Ottimi propositi. Speriamo che non si smarriscano per la via ma diventino una concreta realtà.

Ed appunto in conformità a questi propositi io mi permetto di rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro, quella cioè di tenere in considerazione tre punti che io ho sempre propugnato, forte di quarant'anni non interrotti di vita giudiziaria e che avevo già esposto sette anni or sono.

Primo punto, che ha formato oggetto anche di una proposta alla Camera dei deputati nella discussione di questo bilancio: « Ripristinamento « in primo grado del giudice unico, non in via « assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice « collegiale a cui dovrebbero essere riservate le « cause che per qualità, importanza e delicatezza « richiedono uno speciale esame collegiale, ad « esempio, in materia fallimentare, bancaria, di « grandi Società ecc. Il che, mentre presuppone « l'abbandono definitivo di quel cieco criterio di « competenza per valore (e questo è il secondo « punto) di cui ora non rimane più che l'ombra « e non ha più ragione di essere, una volta ammessa

« la sua derogabilità, permetterà eziandio di attuare, entro limiti ragionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale, quegli obiettivi di immediatezza, concentrazione ed oralità che possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono dinanzi al giudice unico.

« E in pari tempo (terzo punto) renderà possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice, ed in unico giudizio, del petitorio e del possessorio che diverranno così un incidente di quello senza sospenderlo o ritardarlo, eliminando una duplicazione di giudizi che complica, moltiplica ed eterna le liti ».

In quella occasione ho rammentato che, come procuratore generale della Cassazione, conchiusi sopra una causa in cui una sentenza quanto mai sensata, giusta e semplicissima, d'un pretore in una causa di spoglio, dopo 25 anni, attraverso tre sentenze di tribunale e due di Cassazione, aspettava ancora la sua definizione.

Definizione per modo di dire perchè, se e quando la Cassazione avesse detto la parola definitiva su questo giudizio possessorio, bisognava cominciare da capo, iniziare e portare innanzi chissà per quanti altri anni ancora il giudizio petitorio, e tutto questo per decidere sulla proprietà di un tenuissimo rivo d'acqua. Fortunatamente questa causa non andò avanti perchè le parti dopo 25 anni si decisero di venire ad una transazione: con ogni probabilità l'una e l'altra erano agli estremi delle loro risorse.

Anche dunque per l'avvento di questo Codice stiamo in confidente attesa.

Termino associandomi di cuore alla lode tributata al Ministro per l'iniziativa presa per la preparazione morale e l'apprestamento tecnico-professionale dei giovani magistrati, di cui fu molto bene rilevato il grande valore morale, per essere una preparazione oltrechè culturale anche spirituale all'esercizio dell'altissima funzione del magistrato. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Faccio presente all'onorevole Ministro e al Senato che la discussione si è prolungata e, tenuto conto degli oratori che mi hanno preceduto e che hanno illuminato il cammino con i loro importanti discorsi, saranno due parole soltanto che io dirò sopra alcuni punti che mi interessano in modo particolare.

D'altra parte, credo che il mio discorso potrà essere tuttavia utile nella sua brevità, dacchè sono stato preceduto dalla relazione del mio illustre amico e collega S. E. Raimondi, il quale anche di questi punti, col suo valore e con la sua perspicacia, si è largamente occupato. A me basterà, così, fare qualche cenno su tre punti che per me sono altrettante note di merito dell'onorevole Ministro della giustizia, al quale ho l'onore di indirizzarmi particolarmente.

Il primo punto mi fa pensare all'onorevole

Ministro nella sua qualità di studioso insigne. E l'esperienza che si è svolta e che, credo, sarà mantenuta, dei corsi di cultura giudiziaria che i giovani magistrati seguono, sotto la guida di un magistrato provetto e valoroso, in ciascuna Corte d'appello, ha dato e darà buoni frutti. Questa idea pare a me eccellente e confido che verrà coltivata e sviluppata nel corso degli anni venturi, perchè noi ci troviamo in uno stadio rivoluzionario, ancora oggi, che impone sempre nuovi adattamenti legislativi. Chè infatti la rivoluzione è tuttavia in corso, e non è soltanto una rivoluzione politica ed una rivoluzione sociale, per sè, ma è anche una rivoluzione di pensiero e quindi, in particolare, pur nel mondo giuridico e giudiziario.

Questa preparazione dei magistrati diventa utile, adunque, perchè i giovani si preparano ad una funzione che non solo è nuova per loro, ma è anche da svolgere in un ambiente assolutamente nuovo. Quindi vi è una duplice ragione di far posto a questa preparazione, raggiunta mediante un insegnamento che sarà pratico e teorico insieme. E come professore universitario, conoscendo il bene ed il male dell'insegnamento universitario, dico che dobbiamo cercare un indirizzo ai nostri studi che sia teorico e pratico insieme, perchè non vi è pratica se non è illuminata dalla teoria, e non vi è teoria se non è confortata dall'esperienza. Quindi tale preparazione penso che debba essere un completamento necessario di quello che è l'insegnamento universitario e penso anche che sia un'ottima integrazione della vita giudiziaria.

È vero che anche nelle Università ci sono gli insegnamenti pratici accanto a quelli teorici, e così si fa lavorare attivamente lo stesso studente. Nella mia materia feci sempre fare agli studenti delle esercitazioni: dottrinali, esegetiche, forensi. Ma vi è tanto da imparare e da insegnare in questo ambiente creato dal Fascismo, che riuscirà di molto giovamento l'ulteriore istituzione di questi corsi per gli uditori giudiziari.

E passo rapidamente al secondo punto. Si è pure data giustamente, dal Ministro fascista, la massima importanza al riconoscimento giudiziario dei principii giuridici che appunto va fissando il Fascismo. Siamo in un momento, per la pratica e per la scienza, di grande importanza; e dobbiamo dunque non solo creare una nuova prassi politica, ma anche fissarne la teoria di diritto, poichè della sostanza politica il diritto è appunto la forma necessaria.

Di fronte a questa situazione, trovo da lodare l'onorevole Ministro il quale si è preoccupato di vedere come la Magistratura risponda alla chiamata di risolvere problemi giuridici che attengono alle controversie del lavoro e all'applicazione del diritto corporativo in genere. Ed è molto importante e soddisfacente sapere che il Ministro si è compiaciuto, non solo dell'operato della Magistratura del Lavoro, ma anche di tutta la Magistratura ordinaria che ha risolto con la massima diligenza, con acume e con prudenza, anche questo

grave problema del diritto nuovo fascistico in ogni sua applicazione.

Sarà quindi duplice soddisfazione per il Senato constatare questa felice situazione.

Io ricorderò in modo particolare, per fare un esempio, come la Magistratura abbia fino ad oggi svolto, con perspicacia encomiabile, la tesi sottile del valore normativo dei contratti collettivi di lavoro, di fronte all'articolo 509 del Codice penale che vuole colpire l'inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Vi è contratto, e fin dove è da stabilirsi di caso in caso, e vi è norma giuridica (non però norma giuridica penale, a mio avviso): ecco la soluzione. E le due posizioni sono state dichiarate dalla Magistratura ottimamente, tanto da potersi dire oggi che alcuni criteri sono ormai definitivamente determinati.

E le decisioni che per tal modo hanno stabilito con esattezza l'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo del reato, di cui all'articolo 509 del Codice, non sono soltanto sentenze della Cassazione, ma spesso di magistrati inferiori e sopra tutto di pretori, ossia di giovani magistrati. E alcuni di questi giovani funzionari della giustizia, dando veramente prova del criterio giuridico occorrente, hanno aggiunto alle sentenze dei lavori di indole scientifica pure notevoli di importanza. E così dunque il contratto funziona come tale od assurge a norma giuridica, che è poi consacrata dal diritto penale, secondo le diverse configurazioni di fatto dei rapporti collettivi. Ora, questa vittoria della nostra magistratura sulle prime difficoltà che presenta la nuova legislazione ci deve riempire di orgoglio; ed io ripenso al grande amico perduto, ad Alfredo Rocco, che ha gettato le basi degli istituti con la prima sua legge. E il processo naturale si è poi prodotto; e, se la legge del 1926 si arresta alla responsabilità civile, seguono la Carta del Lavoro di Benito Mussolini, del 1927, e il Codice penale, del 1930, e nuove leggi, fino a questi giorni, onde han posto pure responsabilità penali. Il problema si allarga, la soluzione va ampliata; ma s'intende anche che i magistrati debbono andare molto cauti per non confondere istituti di diritto privato con istituti di diritto pubblico e semplici responsabilità civili con responsabilità penali.

Io credo dunque di poter dire che la Magistratura ancora una volta fa onore all'alto ufficio che occupa, così delicato e importante, e si adegua al valore nuovo dello Stato fascista.

Su un ultimo punto mi permetterete poi di aggiungere una parola al Ministro, uomo di cuore. E farò il possibile per essere breve, se pure molte e molte cose vorrei qui dire!

L'argomento è stato ed è l'interesse di tutta la mia vita: si tratta dei minorenni delinquenti, dei minorenni travati, dei minorenni abbandonati. Anche di questo tema il relatore si occupa ampiamente, dacchè egli non è soltanto un valoroso magistrato, ma è stato ed è presidente di istitu-

zioni per minorenni e ha dato anche a questa opera nobilissima la sua preziosa attività.

Orbene, il tribunale dei minorenni (naturale «centro di azione», per me, di tutta la lotta contro la criminalità giovanile) è da noi una creazione del 1934, e sono ormai due anni che funziona; e funziona bene (il merito ai magistrati che vi presiedono e alla provvida Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena da cui particolarmente scese l'ispirazione legislativa). Intanto, esso tribunale rappresenta sempre questo grande progresso, che il minorenne non è più condotto avanti i tribunali penali ordinari. Voi avrete visto, spesso, le guardie di pubblica sicurezza portar su un ragazzo come imputato alla pubblica udienza penale. Ora, abituare così il ragazzo ai tribunali penali è addirittura rendere nulla la sua volontà di resistenza. Anche al male si fa l'abitudine, e così al giudizio penale: e l'individuo è spacciato per sempre!

Il progresso positivo consiste poi nel triplice carattere del così detto *tribunale*: giurisdizione penale specializzata pei giovani come autori di reato, magistratura amministrativa di correzione pei travati e infine, per implicito, istituto di assistenza pei moralmente abbandonati (questa assistenza sempre trascurata e che è pure primo dovere dello Stato, come dovere morale anche di tutti noi).

È così, in verità, che del «tribunale» si può fare, essenzialmente, un centro di rieducazione. Ed io auguro e spero e credo che questo centro di rieducazione funzionerà in modo sempre più completo: soprattutto, evitandosi assolutamente i contatti tra categorie diverse di minorenni.

Niente di più pericoloso che il lasciare insieme, anche un momento solo, fin dal centro di osservazione, il semplice abbandonato col corrotto, con l'autore di reato. E altra necessaria distinzione, sempre e per tutti gli effetti, quella del fanciullo, dell'adolescente, del giovane di prima giovinezza: tre stadii di vita assolutamente distinti per caratteri fisiopsicologici e, quindi, da avere trattamento di fondo del tutto diverso.

Il fanciullo si piega, il giovinetto già resiste, il giovane è ormai sordo agli ammonimenti.

Ripeto la mia convinzione profonda che noi potremo in Italia organizzare una protezione efficace, vera e completa, se cominceremo collassare moralmente i piccoli abbandonati. I tre quarti della delinquenza provengono dai minorenni lasciati in abbandono morale. E, moralmente soccorsi questi derelitti, i tre quarti di loro si salvano. Resta solamente fuori un quarto, non di delinquenti nati (chè non si nasce delinquenti), ma di individui malamente disposti per condizione fisica, tali per quel fondamento che natura pose, il quale è talora così deplorabile, invece di essere fondamento di bene. Vi sarà sempre quel 25 per cento per cui si spendono vanamente i denari, le prove e gli esperimenti. Ma avremo il 75 per cento di salvati!...

La soluzione del problema sta nella collaborazione dello specialissimo « tribunale » (vero « centro di azione », ripeto) con tutte le opere ausiliari di complemento e specie di assistenza ai minorenni moralmente abbandonati.

Il « magistrato dei minorenni » diventa così il *pater orphanorum*: un padre dei piccoli i cui genitori sono vivi, ma impotenti all'azione educativa, ma indegni del nome loro, o eccitatori addirittura delle loro creature al delitto! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale riservando facoltà di parlare al Relatore e al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Brezzi, Broccardi, Brusati.

Calisse, Campili, Campolongo, Casanuova, Casoli, Castelli, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Cozza, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi,

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Peglion, Pende, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Soler.

Tacconi, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vinassa di Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere (954):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero (1000):

Senatori votanti	196
Favorevoli	188
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1004):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito (1009):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 (1049):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cozza, Antona Traversi, Mazzoccolo a presentare alcune relazioni.

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono

state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata (1038).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cozza, Antona Traversi, Mazzoccolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Martedì 24 marzo, 128° giorno dell'assedio economico, alle ore 15,30 riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane (982). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia (983). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio (993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per

la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito (1006). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto (1007). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. (1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2096, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco (1013). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati (1014). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 (1015). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti (1032). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie (1033). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 (1048). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.